

## RASSEGNA DI DOCUMENTI PROCESSUALI CONCERNENTI LE MAFIE PUGLIESI (\*)

*Relatore:*

dott. Michele EMILIANO

*Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari*

Il titolo provvisoriamente assegnato a questa relazione dal programma dei lavori, sembrava voler nettamente distinguere, dal punto di vista criminologico, la 'criminalità organizzata' (1) pugliese, dalla mafia siciliana, dalla camorra e dalla 'Ndrangheta, evidenziando da un lato la non sovrapposibilità delle imitazioni pugliesi al tipo mafioso classico e dall'altro la mancata affermazione nella Regione di un'organizzazione egemone su tutte le altre che potesse quindi essere legittimata ad unificare e denominare sotto un'unica egida le variegata realtà criminali ivi operanti.

Vi è però che l'intuizione che sottende questa operazione epistemologica (2), è stata frequentemente fraintesa dalle Corti pugliesi finendo per svolgere un effetto distorsivo sulla valutazione giudiziaria dei fatti criminali in termini di tendenziale sottovalutazione anche utilizzando il termine 'criminalità organizzata' in sostanziale contrapposizione a quello di 'criminalità mafiosa' come se quest'ultima non fosse pacificamente contenuta nella prima; si pensi, ad esempio, che il riconoscimento della associazione criminale pugliese più istituzionalizzata, la Sacra Corona Unita, come vera e propria associazione di stampo mafioso, è assai recente e risale alla sentenza n. 878 del 26 marzo 1990 della Corte d'Appello di Lecce che informava sul punto la sentenza n. 1566 del 10 dicembre 1987 del Tribunale di Brindisi.

È quindi solo per aprire la strada ad un'inversione di tendenza che si è ritenuto di modificare il riferimento 'criminalità organizzata' in quello di 'mafie pugliesi' (3), invero mutuandolo dal titolo di una raccolta di scritti curata per la Laterza da Giovanni Fiandaca e Salvatore Costantino (4), che a sua volta riprendeva quello (5) di un intervento Ernesto U. SAVONA al seminario di studi "Interpretazioni della mafia tra vecchi e nuovi paradigmi", svoltosi a Palermo nel maggio del 1993.

Ci è parso così di propagandare l'utilizzo di una categoria che renda chiaro il processo di continua evoluzione della criminalità pugliese verso nuovi moduli organizzativi e verso nuove soglie di pericolosità sociale.

Del resto il sempre più frequente utilizzo del termine 'mafia' nel suo plurale è evidentemente direttamente connesso, da un lato alla necessità di distinguere alcuni fenomeni da quelli mafiosi classici, e dall'altro alla insufficienza di tale categoria a descrivere persino l'evoluzione attuale di quella tradizione storica.

Così chiarito il senso dell'utilizzo del termine 'mafie pugliesi', deve dirsi che secondo l'opinione più diffusa, queste ultime hanno avuto origine alla fine degli anni '70, all'interno delle carceri, come reazione imitativa al contatto con l'esperienza, la cultura, la mentalità, il concetto di sé, dei numerosi detenuti nelle carceri pugliesi appartenenti alla Nuova Camorra Organizzata di Raffaele CUTOLO.

Tale affermazione, alla luce dei risultati dei due primi processi alla Sacra Corona Unita svoltisi a Bari (6) ed a Lecce (7), costituisce un assunto sostanzialmente esatto.

Vi è infatti che negli atti processuali di quei procedimenti, l'affermazione degli interessi cutoliani in Puglia e la costituzione della "Nuova Camorra Pugliese", il summit presso l'Hotel Florio di Lucera tra il latitante CUTOLO e schiere di ambiziosi delinquenti foggiani, l'introduzione dei riti d'affiliazione della camorra, sono circostanze pienamente provate (8)..

È altresì corretto sostenere che l'evoluzione successiva abbia visto il consolidamento, anche a causa del rapido declino della N.C.O., dei legami, anch'essi di natura sostanzialmente imitativa, tra la criminalità organizzata pugliese ed i gruppi criminali calabresi che in Puglia venivano percepiti come appartenenti alla 'ndrangheta (9). A sostegno di tale assunto si pone soprattutto la sentenza n. 3 del 23 maggio 1991 della Corte d'Assise di Lecce nella quale si dimostrano i legami tra Giuseppe ROGOLI ed Umberto BELLOCCO "pregiudicato calabrese, il quale rimase detenuto nella stessa cella del ROGOLI dal 16 settembre 1986 al 23 gennaio 1987 con un'unica interruzione tra il 23 settembre e il 31 ottobre 1986 quando BELLOCCO era stato tradotto a Palmi per la celebrazione di un processo a suo carico" (10). Secondo numerosi collaboratori di Giustizia sarebbe stato proprio il BELLOCCO a donare al ROGOLI il 'fiore' che lo abilitava a formare e denominare un propria famiglia su base regionale.

È inoltre vero che la Puglia, come altre Regioni d'Italia, sin dagli anni '50, fu scelta come zona ove 'confinare' pericolosi criminali appartenenti alla mafia siciliana, alla 'Ndrangheta ed alla camorra napoletana. Un esempio per tutti è dato dalla vicenda di Amedeo PECORARO, appartenente alla famiglia di (Cosa Nostra dei Madonia di Portanuova, che nel 1978 fu inviato dal Tribunale di Palermo al soggiorno obbligato in Fasano, grosso centro agricolo e turistico a nord di Brindisi collegandosi con l'allora giovanissimo Giuseppe D'ONOFRIO, soprannominato 'bicicletta' per la velocità con cui correva per sfuggire ai vigili urbani che l'inseguivano dopo le sue piccole malefatte. Il PECORARO fu capace di trasformare il D'ONOFRIO dapprima in un trafficante di eroina, e poi in uno dei più importanti contrabbandieri di sigarette d'Italia e fu sempre lui a fare in modo che 'bicicletta' ospitasse in Fasano, alla fine degli anni '70, il latitante Pietro VERNENGO. Di tanto esiste prova agli atti del procedimento penale a carico di PRUDENTINO Francesco e PECORARO Amedeo +179, celebrato nel 1983 dinanzi al Tribunale di Brindisi, nonché nelle dichiarazioni rese qualche anno più tardi (1987) da Pasquale CROCITTO e Nicola DE CARO, nel procedimento penale n. 3454/90/Mod. 21 della Procura di Bari a carico di NAVIGLIO Cosimo +164.

Anche Marino MANNOIA e Joseph CUFFARO, in dichiarazioni rese a Giovanni FALCONE, "fecero un significativo richiamo alla vicenda di Fasano come un esempio di espansione verso la zona pugliese della mafia palermitana e in particolare come una vera e propria testa di ponte dei MADONIA per il traffico delle sostanze stupefacenti verso il nord Italia" (11).

Ciononostante, si è del parere che la generalizzazione della tesi che guarda alle mafie pugliesi come semplici imitazioni delle mafie tradizionali non sia sempre utile a descriverne i caratteri fondamentali, laddove si consideri, ad esempio, che già alla fine degli anni '70, ad Andria (12), a pochi chilometri dal carcere di Bari, luogo nel quale solo dopo qualche anno sarebbe stata fondata la Sacra Corona Unita, un gruppo di contrabbandieri pugliesi prescindendo del tutto dal contesto carcerario e dalle scimmiettature delle 'mafie importanti', organizzava una delle più terribili bande di sequestratori di persona che abbiano operato nel territorio nazionale, composta da soggetti che ancora oggi dominano quella città, dimostrandosi capaci di trafficare in stupefacenti e di contrabbandare tabacchi, come di gestire attività commerciali legali, secondo uno schema organizzativo in gran parte sconosciuto, ma senz'altro del tutto distinto da quello della Sacra Corona Unita o della Nuova Camorra Organizzata.

La tesi che definiremo della 'genesì imitativa' risulta poi insufficiente a comprendere una realtà criminale composta di fatti delittuosi assai complessi come ad esempio l'esistenza di vere e proprie relazioni diplomatiche tra le cosche mafiose baresi leccesi e brindisine e gli Stati che risultano dalla disgregazione della Jugoslavia, che in virtù di tali rapporti consentono alla criminalità organizzata pugliese di utilizzare il loro territorio per proseguire il traffico dei tabacchi, della droga, delle armi e dei lavoratori extracomunitari (13).

Analoga insufficienza quella categoria mostra di fronte al compito di spiegare il formarsi, sin dalla metà degli anni '80, di 'sinergie' tra il polo sanitario privato più grande e potente di tutta la Puglia, fondato da Francesco CAVALLARI, e le cosche mafiose operanti nella città di Bari, che

attraverso le Case di Cure Riunite conseguivano a favore della gran parte dei propri associati e dei loro congiunti, l'assunzione formale tra il personale delle cliniche ed una remunerazione fissa assicurata dal CAVALLARI, nonostante lo spaventoso sovrannumero, con il danaro pubblico acquisito fraudolentemente attraverso la sistematica opera di corruzione di uomini politici, amministratori e magistrati. La semplice 'contaminazione pugliese' degli schemi mafiosi classici, non serve a spiegare i modi attraverso i quali un informatore scientifico incensurato possa essere divenuto il punto di mediazione tra la politica locale e nazionale e le cosche storiche della città di Bari, ottenendo da queste ultime la disponibilità a fungere da massa di manovra elettorale e militare capace di assoggettare un intero ceto politico ed istituzionale.

Analogamente quello schema non spiega la formazione in Trani (14) ad opera di Salvatore ANNACONDA, che iniziò la propria irresistibile ascesa senza alcuna previa investitura da parte della Sacra Corona Unita o di altri gruppi riconducibili a tale schema, ed anzi sterminando sistematicamente gli epigoni tranesi del Rogoli (15), della più potente associazione criminale mai affermata in provincia di Bari, capace di operare ad ogni livello – dal traffico della droga all'omicidio, dall'usura alla corruzione di uomini politici e magistrati – in ogni parte del territorio nazionale ed anche all'estero, ricevendo il riconoscimento da parte di importanti esponenti della 'Ndrangheta quali Domenico TEGANO e Franco (Coco) TROVATO.

Non può pertanto negarsi che gli ingenui 'camorristi' pugliesi, che all'interno delle carceri mettevano per iscritto ogni momento importante della loro vita criminale consentendo alle forze dell'Ordine ed alla Magistratura, di acquisire prove documentali del loro vincolo associativo e, contemporaneamente, di sottovalutarli per l'eccessiva facilità di quelle acquisizioni, hanno fino ad oggi percorso, assai rapidamente, un lungo cammino, non solo nei contesti di evidente sottoconsiderazione del fenomeno (come è avvenuto nelle province di Foggia e di Bari), ma anche laddove la durezza repressiva ha raggiunto il suo massimo relativo, come ad esempio è avvenuto nei confronti della Sacra Corona Unita brindisina e leccese.

Vi è infatti che anche in questi contesti le mafie pugliesi continuano ad esistere, a progredire ed a mettere a punto nuovi sistemi organizzativi che la rendono sempre più resistente all'azione di contenimento giudiziario.

Alla luce di tali emergenze, è forse opportuno avanzare l'ipotesi che nella criminalità organizzata pugliese convivano, o meglio si avvicendino, secondo un moto pendolare, due realtà che sono il riflesso sdoppiato di un unico fenomeno criminologico, costituito dalla sintesi, non sempre perfettamente realizzata, tra schemi importati che emulano le mafie tradizionali ed elaborazioni criminali originali ed autoctone, per loro natura più moderne ed evolute, ma a volte prive della stabilità sufficiente a trasformarle in vere e proprie 'istituzioni' criminali.

La delibata ambivalenza trova riscontro, sotto il profilo soggettivo, nella continua oscillazione del mafioso pugliese tra una tradizione fondata su 'regole e prescrizioni sociali' ed un tipo criminologico per il quale il patto mafioso è solo il 'mezzo' e non il 'fine' dell'agire criminale.

Dal punto di vista strutturale, potrebbe dirsi ancora che lo storico modulo organizzativo 'dominante', proprio della Sacra Corona Unita e dei gruppi che a quella tradizione si rifanno e che aveva come obiettivo primario il controllo di ogni accadimento sul territorio di influenza, risulta alle volte disgregarsi a favore di uno schema strutturale policentrico e multifunzionale, orientato spiccatamente al raggiungimento dell'obiettivo operativo non più implicito nel patto mafioso e nel controllo territoriale, salvo poi a riaggregarsi d'improvviso, autorestandosi, secondo sconosciute leggi criminologiche.

Tale schema non ha, o comunque non mostra, una netta direzione nel tempo o nello spazio, ma procede con andamento spiriforme che non esclude il ritorno in auge nello stesso territorio, anche a distanza di tempo, di personalità criminali e di forme organizzative più remote e tradizionali.

Può quindi ritenersi che il confronto tra queste due anime, non contrapposte, ma complementari, possa verosimilmente costruire la categoria unitaria alla luce della quale procedere alla lettura degli avvenimenti dell'ultimo ventennio (16).

Le osservazioni che seguono hanno quindi lo scopo di vagliare, in rapida sintesi e senza alcuna pretesa di completezza, le principali tappe della criminalità pugliese al fine di verificare gli assunti che precedono.

Scorrere l'elenco degli imputati del primo maxi processo della storia giudiziaria pugliese istaurato dal Giudice Istruttore Alberto MARITATI, offre al lettore esperto la misura dell'occasione perduta dalla sentenza del Tribunale di Bari n. 1587 del 24 ottobre 1986.

Decine di nomi corrispondono a quelli di coloro che da quel momento finiranno nelle cronache giornalistiche, o perché barbaramente uccisi, o perché nuovamente imputati nei successivi processi di criminalità organizzata celebrati presso tutte le Corti di Puglia.

Solo per citare quelli più importanti, facevano parte dell'elenco degli imputati del processo alla Nuova Camorra Pugliese ed alla Sacra Corona Unita, già allora totalmente individuate, Giuseppe ROGOLI, ancora oggi considerato il capo della Sacra Corona Unita brindisina, Oronzo ROMANO, già capo della organizzazione mafiosa denominata 'la Rosa' di cui si dirà in seguito, Giovanni DALENA, braccio destro del ROMANO attualmente a giudizio davanti alla Corte d'Assise di Bari per associazione di stampo mafioso nel processo denominato "Conte Ugolino", DENTICE Giuseppe, successivamente condannato anch'egli per appartenenza a 'la Rosa', catturato in Spagna pochi mesi fa, dopo anni di latitanza, Gerardo AGNELLI e Giosuè RIZZI, capi della mafia foggiana, il primo ucciso nei primi anni '90 e l'altro condannato all'ergastolo quale autore della strage c.d. "del Bacardi", Francesco BIANCOLI, ancora oggi considerato uno dei capi della criminalità organizzata della città di Bari, Giuseppe MERCANTE, anch'egli ai vertici della criminalità organizzata del capoluogo da oltre dieci anni, Antonio DI COSOLA, fondatore e capo della Sacra Corona Autonoma, organizzazione simile alla Sacra Corona Unita, operante da molti anni nella periferia di Bari ed attualmente a giudizio nel contesto del processo denominato "Conte Ugolino", Giuseppe MUOLO, capo della organizzazione mafiosa che controlla il territorio di Monopoli, il più grande comune a sud di Bari, Savino PARISI, il boss dei boss della criminalità organizzata della città di Bari, mandante di numerosi omicidi, assieme ad Antonio CAPRIATI 'compare' di Francesco CAVALLARI, re della sanità privata nella strutturazione dell'associazione politico-sanitario-mafiosa accertata con sentenza passata in giudicato, Giuseppe CAPUTO, capo storico della mafia di Cerignola, una delle più potenti e feroci della regione, Pasquale DI TOMMASO capo del gruppo criminale cerignolano opposto a quello guidato dal predetto CAPUTO Giuseppe, Antonio DODARO, già responsabile per conto di Giuseppe ROGOLI della S.C.U. nella provincia di Lecce, anch'egli assassinato, Giovanni DONATIELLO, successivamente divenuto capo di uno dei quattro grandi gruppi della S.C.U. brindisina, Donato LARASPATA, capo, assieme al fratello Raffaele, del clan delinquenziale attualmente egemone nella città di Bari dopo il declino del gruppo facente capo ad Antonio CAPRIATI, boss della città vecchia, Antonio MUSIO, divenuto successivamente 'responsabile' per conto del ROGOLI del comune di Torre Santa Susanna, nonché uno dei primi collaboratori di Giustizia della S.C.U. brindisina, Bruno e Pantaleo DE MATTEIS, leccesi, fondatori della Famiglia Salentina Libera assieme a Salvatore RIZZO, detto Totò, Romolo MORELLO, primo pentito della S.C.U. leccese, successivamente costretto alla ritrattazione ed ucciso, Gianfranco PUGLIESE, 'responsabile' della città di Brindisi per conto di Giuseppe ROGOLI, assassinato alla fine degli anni '80, Aldo VUTO, condannato nel processo di Bari quale appartenente alla N.C.O. di Raffaele CUTOLO e successivamente divenuto uno dei capi della criminalità organizzata tarantina, Vincenzo STRANIERI, responsabile per conto di Giuseppe ROGOLI della provincia di Taranto, successivamente fondatore, assieme a Cosimo CIRFETA, pure ivi imputato, e già uomo affiliato a DODARO, della Rosa dei Venti, organizzazione di tipologia 'ndranghetista', Antonio MODEO, detto il Messicano, boss a lungo incontrastato della malavita organizzata di Taranto, successivamente ucciso da Salvatore ANNACONDIA in Trani, Gianfranco e Claudio MODEO, fratelli di Antonio successivamente divenuti suoi acerremi nemici da incaricare l'ANNACONDIA del suo omicidio e divenuti i capi della mafia

tarantina attualmente processata dinanzi alla Corte d'Assise di Taranto nel processo denominato "Ellesponto".

Le prove della mafiosità di questi soggetti raccolte dal Giudice Istruttore di Bari che non furono ritenute sufficienti a fondare una condanna per il reato di cui all'art. 416-*bis* c.p., derubricato nell'ipotesi semplice di cui all'art. 416 cod. pen., sembra incredibile a dirsi erano essenzialmente documentali, poiché nelle carceri pugliesi furono rinvenuti un'infinità di scritti riportanti le formule di giuramento alle associazioni così costituite, nonché copia dello statuto della S.C.U. con l'indicazione del nome della organizzazione e di tutti i suoi membri. Fu pure sequestrata al ROGOLI un'agenda nella quale era indicata la data di fondazione dell'organizzazione (1° maggio 1983).

Ma vi è di più: Giuseppe ROGOLI, intuito il clima di minimizzazione dei fatti con manovra spregiudicata alla stregua delle stesse regole mafiose, confessava al Giudice Istruttore di Bari che "la Sacra Corona Unita era stata creata solo per regolare e decidere le varie questioni insorgenti fra i detenuti", in pratica una sorta di Tribunale carcerario creato dai detenuti del quale ROGOLI era il 'presidente' al quale si aderiva attraverso una cerimonia denominata 'battesimo' ed i cui componenti si distinguevano per grado (17).

Il Tribunale di Bari ritenne di non considerare di tipo mafioso o camorristico tale associazione stante "l'assenza di quella "capillarità" nella struttura organizzativa, da sempre "punto di forza" della camorra, sicché la stessa corrispondenza epistolare rinvenuta dagli inquirenti, per quanto copiosa nel suo complesso, non è certo assimilabile per "contenuto" e per "funzione" a quella della camorra tradizionale" e perché "nell'ambito della realtà pugliese non si è trovata traccia di conferimenti in danaro nei confronti degli imputati".

Era questa la conclusione di un ragionamento che intendeva pervenire alla individuazione della mafiosità della associazione pugliese attraverso la verifica dei caratteri comuni di quest'ultima rispetto alla camorra napoletana, considerata apoditticamente il paradigma autentico (alternativamente alla mafia siciliana) della associazione definita al comma terzo dell'art. 416-*bis* cod. pen.

L'operazione era invero impossibile perché i caratteri della 'camorra napoletana', ritengo ancor'oggi di non facile enucleazione senza un'accurata analisi, erano a loro volta totalmente non provati in quel processo, se non attraverso qualche copia di atto giudiziario.

"Alla stregua di quanto innanzi le assimilazioni alla camorra napoletana si riducono solo agli aspetti "liturgici" e "fascinosi" dei riti" (18) ed anzi il Tribunale di Bari evidenziava che la Sacra Corona Unita doveva essere considerata, conformemente a quanto dichiarato dal ROGOLI in dibattimento, una vera e propria istituzione anticamorrista "sorta allo scopo di impedire che i detenuti fossero avvicinati dai napoletani che in numero consistente nell'83 erano giunti nel carcere di Bari; si temeva che, in conseguenza degli approcci di questi ultimi, anche in Puglia si potesse diffondere quel clima di intimidazione che già altrove avevano instaurato" (19).

Per adoperare le parole del Tribunale, la Sacra Corona Unita non era potuta divenire un'associazione di tipo mafioso "perché l'attività del ROGOLI e dei suoi comparì, (era stata interrotta) appena undici mesi dopo la nascita della S.C.U. (i primi mandati di cattura sono del 27 aprile 1984), non (potendo superare) un generico proselitismo e coordinamento dei vari "movimenti" per l'affiliazione di nuovi adepti".

Per una singolare combinazione, la sentenza della Corte d'Assise di Lecce che nel maggio del 1991 si occupò nuovamente della S.C.U., con riferimento all'epoca in cui il Tribunale di Bari pronunciava la sua sentenza (24 ottobre 1986), concludeva "nel senso che nell'ottobre del 1986 attorno al ROGOLI ruotava – con un'estensione territoriale che copriva almeno tre province della Puglia – un gruppo di persone che si dedicava stabilmente alla consumazione di attività illecite" (20).

Nel corpo della sentenza si colgono alcuni aspetti "ideologici", all'epoca molto in voga, che vennero utilizzati per contestare al Giudice Istruttore che aveva rinvenuto la prova documentale della esistenza della associazione ed ottenuto l'unica confessione della storia giudiziaria di

Giuseppe ROGOLI, “l’esigenza di evitare, per quanto possibile, la tendenza al “maxiprocesso” troppe volte impostato con approssimazione, imperniato su di una logica che privilegia la cattura delle persone alla “cattura” delle prove e costruito in modo tale che spesso non regge o regge solo in parte al vaglio del dibattimento” (21) prescrivendo per il futuro di “resistere al fascino dei c.d. “processi d’ambiente” che finiscono col privilegiare il momento “sociologico” a quello “giuridico”, talvolta addirittura stravolgendo le più elementari norme del diritto poste a garanzia dell’imputato” (22).

Il processo si concluse con la scarcerazione di massa di quasi tutti gli imputati che, rafforzati dalla esperienza così realizzata, rientrarono nelle province di provenienza riprendendo a lavorare per l’organizzazione ed il rafforzamento della ‘Sacra Corona Unita’, ormai salva anche nel giudizio della comunità dei cittadini che, sulla linea tracciata dalla sentenza, prese a ritenere non preoccupanti queste forme criminali “liturgiche e fasciose”, che nulla di serio avevano in comune con le mafie ‘veramente pericolose’.

L’esame di questo primo capitolo della storia giudiziaria pugliese è centrale per comprendere la successiva evoluzione criminale in Puglia, tanto che questa sentenza sarà in seguito il parametro contro il quale ogni successiva investigazione ha dovuto confrontarsi per svellere il comune convincimento che essa propalava, in merito alla sostanziale impermeabilità del territorio pugliese al fenomeno mafioso ‘vero e proprio’.

Si vedrà come quest’anima minimizzatrice non sia esaurita neppure oggi, se è vero che la Corte d’Assise d’Appello di Bari, nel 1995, ha ritenuto non mafiosa la c.d Società foggiana, una delle più antiche, meglio organizzate e pericolose organizzazioni criminose di tutta la Regione.

La reazione al fallimento costituito dalla sentenza del Tribunale di Bari da parte delle Forze dell’Ordine e della Magistratura più pronte a cogliere l’essenza del fenomeno, culminò positivamente nella sentenza sentenza n. 3 del 23 maggio 1991 della Corte d’Assise di Lecce, che invero era stata preceduta da un episodio processuale di dimensioni più contenute, ma non meno importanti, compendiato nella sentenza n. 1566 del 10 dicembre 1987 del Tribunale di Brindisi.

Entrambe queste sentenze avevano riferimento alla storia della Sacra Corona Unita di Giuseppe ROGOLI, coeva e successiva a quella esaminata dalla sentenza di Bari, per quanto rispettivamente si riferiva ai territori delle province di Lecce e Brindisi, che erano le zone nelle quali la predetta organizzazione si consolidò effettivamente, senza che si realizzasse mai il progetto originario del ROGOLI che prevedeva un ambito operativo della S.C.U. in scala regionale, con individuazione di ‘responsabili’ delle cinque province pugliesi a lui facenti capo.

Una delle ragioni di tale ridimensionamento, almeno così comunemente si afferma anche in atti giudiziari, fu costituita dalla ‘confessione’ del ROGOLI al Giudice Istruttore di Bari; tale eccessiva confidenza con lo Stato, avrebbe suscitato la reazione sdegnata dei compari delle province di Bari (Savino PARISI, Francesco BIANCOLI e MERCANTE Giuseppe) e Foggia (Pinuccio IANNELLI, CAPPELLARI Cosimo, CAPUTO Giuseppe, RIZZI Giosué), che pur mantenendosi nello schema organizzativo e nella tradizione rituale propugnato dal ROGOLI sottrassero i propri gruppi criminali alla leadership del ‘vecchio’ (così amava definirsi il capomafia brindisino) rendendosi del tutto autonomi.

Da tale prima divaricazione deriveranno storie criminali diverse che però non daranno mai luogo a guerre di mafia extraprovinciali, rimanendo questa dimensione territoriale (quella provinciale) l’unità organizzativa più ampia realmente realizzata dalla Sacra Corona Unita ed invero da tutti gli altri gruppi mafiosi pugliesi. Secondo la sentenza n. 3 del 16 marzo 1992 della Corte d’Assise di Foggia (meglio nota come la sentenza sulla strage del ‘Bacardi’) la storia criminale foggiana degli ultimi dieci anni risulta segnata dalla lotta di due clan rivali, che già alla fine del 1981 si affrontavano sanguinosamente l’uno guidato da tale CILIBERTI Giuseppe e l’altro da CARELLA Michele.

Tra il 1983 ed il 1984 si verificarono importanti mutamenti nell’ambito delle due fazioni, in quanto AGNELLI Gerardo lasciò la banda di CILIBERTI e passò a quella dei CARELLA, sposando una nipote del capo, quel CARELLA Michele che verrà arrestato in America perché

trovato in possesso di kg.1 di eroina e là giudicato e condannato. Data la sua assenza la direzione del gruppo malavitoso passò proprio all'AGNELLI.

Nella parte opposta invece CILIBERTI Giuseppe venne assassinato il 3 ottobre 1984 ed assunsero ruolo di capi LAVIANO Giuseppe e LAVIANO Nicola...

Con CARELLA-AGNELLI si schierarono, tra gli altri, CICCONE, DELLI MUTI, RIZZI, BONALUMI, MOFFA Gaetano... Da tale situazione si arrivò al 1986, vero e proprio anno di fuoco.

Ed in effetti a partire da quella data si scatenò una furiosa guerra di mafia che dava luogo a numerosissimi fatti di sangue tra i quali i più rilevanti furono la strage c.d. del Bacardi (1° maggio 1986) (23), nella quale trovavano la morte quattro esponenti del clan Laviano, e l'uccisione di LAVIANO Nicola, avvenuta nel giugno 1987.

Da tale conflitto uscì vincitore il clan di Gerardo AGNELLI che contava all'incirca una cinquantina di affiliati, tra i quali spiccavano Giosuè RIZZI, Rocco MORETTI e Roberto SINESI.

Questo gruppo costituiva la sintesi di due storie criminali diverse, l'una risalente alla N.C.O. di Raffaele CUTOLO e l'altra alla S.C.U. di Giuseppe ROGOLI, avendo provveduto all'unificazione di quasi tutti i 'camorristi foggiani' sotto un'unica struttura mafiosa.

Nello stesso periodo, nella provincia di Lecce, il ROGOLI incorse quasi subito in notevoli problemi per mantenere la propria leadership tanto che sin dalla fine degli anni '80, fermo restando il suo ruolo carismatico, perse l'effettivo controllo di quel territorio.

Secondo quanto accertato dalle indagini del Sostituto Procuratore della Repubblica di Lecce Cataldo MOTTA, al quale occorre rendere il merito di avere riportato all'attenzione investigativa il fenomeno della S.C.U. dopo il sostanziale fallimento della sentenza del Tribunale di Bari del 24 ottobre 1986, fu in particolare la morte di Antonio DODARO a determinare la fine del dominio diretto del ROGOLI sulla provincia di Lecce.

Nella provincia di Taranto, secondo le sentenze del Tribunale di Bari del 24 ottobre 1986 e della Corte d'Assise di Lecce del 23 maggio 1991, nei primi anni '80 la malavita locale, che in precedenza ruotava attorno al clan di Aldo VUTO ed a quello dei giovanissimi fratelli MODEO (Antonio, Gianfranco, Riccardo e Claudio), operò il salto di qualità imitando le forme organizzative della Nuova Camorra Organizzata alla quale il VUTO ed Antonio MODEO si affiliarono formalmente, tanto da essere gli unici soggetti condannati dalla sentenza 24 ottobre 1986 del Tribunale di Bari per il delitto di associazione di stampo mafioso.

L'organizzazione del ROGOLI, invece, aveva indicato quale proprio responsabile per la provincia di Taranto, Vincenzo STRANIERI, originario di Manduria, comune posto nella parte nord occidentale della provincia. La convivenza tra i due ceppi mafiosi tarantini non è mai stata particolarmente conflittuale e può dirsi che essa tutt'ora prosegue.

Ritornando a Taranto-città avvenne che, successivamente allo sfaldamento del clan VUTO, si consolidò l'egemonia del gruppo dei fratelli MODEO, guidato da Antonio, detto "il messicano".

Questi però fu arrestato nel 1987 per espriare una pena di circa dieci anni di reclusione per reati concernenti la droga e le armi e qualche tempo prima erano stati arrestati anche Riccardo e Gianfranco con l'accusa di omicidio.

Nel 1989, alla scarcerazione di Riccardo e Gianfranco (per decorrenza termini) e di Antonio (per sospensione pena per motivi di salute), si determinò la creazione di due distinti gruppi criminali – in rapporto di reciproco rispetto tra loro e con gli altri clan allora operanti nel centro urbano (DI BARI e SCARCI) – l'uno facente capo a Riccardo, Gianfranco e Claudio MODEO e l'altro al fratello di questi Antonio.

Il distacco di Salvatore DE VITIS e di Orlando D'ORONZO dal gruppo dei fratelli Riccardo e Gianfranco MODEO e la loro alleanza con Antonio MODEO, costituì il fattore scatenante di una delle più sanguinose e lunghe guerre di mafia mai verificatesi in Puglia, nella quale si inserì, a sostegno di Gianfranco, Claudio e Riccardo MODEO, anche Salvatore ANNACONDA, il quale fece pesare la propria potenza militare e le sue relazioni con importanti gruppi mafiosi del territorio nazionale, riuscendo a colpire i principali esponenti del gruppo avversario tra i quali Antonio MODEO e Salvatore DE VITIS.

Tali uccisioni non arrestarono l'operatività dei gruppi contrapposti a quelli dei fratelli MODEO, nel quale emerse la figura del fratello del boss ucciso Nicola DEVITIS, il quale – con l'ausilio di altri fratelli e di Cataldo RICCIARDI, già braccio destro del defunto Salvatore – prese le redini della organizzazione.

Solo l'attività della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e della Procura della Repubblica di Taranto ha consentito di infliggere colpi decisivi alle organizzazioni mafiose tarantine i cui componenti tra il 1992 ed il 1994, sono stati ripetutamente chiamati a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p. in vari procedimenti penali tra i quali il più rilevante è certamente quello denominato "Ellesponto" istruito da Sostituti MANDOI MARUCCIA, GHIZZARDI e GENOVIVA ed attualmente in corso dinnanzi alla Corte d'Assise di Taranto.

In provincia, l'evoluzione della organizzazione guidata da Vincenzo STRANIERI, "figlioccio" di Giuseppe ROGOLI, si mantenne all'interno della struttura della S.C.U. fino al 1992, allorquando lo STRANIERI partecipò alla fondazione della "Rosa dei Venti" (da non confondere con l'organizzazione eversiva di destra!), assieme a Giovanni DE TOMMASI, Maurizio CAGNAZZO, Cosimo CIRFETA (già uomini del DODARO).

Attualmente le vicende della S.C.U. leccese successive all'omicidio di Antonio DODARO, costituiscono oggetto del secondo maxiprocesso di Lecce, ancora una volta istruito dal Sostituto Procuratore MOTTA, in corso da più di un anno dinanzi alla Corte d'Assise di Lecce.

Per quanto invece riguarda la provincia di Brindisi, può senz'altro affermarsi che il ROGOLI, attraverso un attento bilanciamento del potere dei sottogruppi tutti connotati in funzione di un ambito territoriale specificamente loro assegnato, riuscì e probabilmente ancora riesce, a mantenersi nella posizione di punto di riferimento di tutta l'organizzazione all'interno della quale, però, non sono mancate spinte centrifughe.

Le sentenza 1566/87 del Tribunale di Brindisi sopra citata, ha riguardato proprio ad una investigazione sorta nel contesto dell'unica vera e propria guerra di mafia interna alla S.C.U. in territorio brindisino, che oppose i seguaci del ROGOLI a quelli del suo braccio destro Antonio ANTONICA, anch'egli mesagnese, il quale fu il massimo esponente della organizzazione rimasto sostanzialmente in libertà per tutta la durata del 'maxiprocesso' di Bari del 1986.

Solo nel procedimento penale attualmente in corso dinnanzi alla Corte d'Assise di Brindisi, istruito dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, i particolari di questo storico conflitto sono stati totalmente chiariti potendosi formulare concrete accuse nei confronti degli autori dei numerosi omicidi che in tale contesto trovarono origine.

I 'rogoliani' infatti perseguirono una politica di sterminio del gruppo opposto che non si esaurì neppure con la spettacolare uccisione dell'ANTONICA all'interno dell'ospedale di Mesagne dove era stato ricoverato a seguito dell'agguato del quale era rimasto vittima poche ore prima. Tutti i collaboratori di Giustizia hanno infatti confermato che l'ordine di uccisione di tutti coloro che si schierarono con l'ANTONICA non è mai stato revocato.

Il procedimento attualmente in corso dinanzi alla Corte d'Assise di Brindisi è il più vasto e complesso mai celebrato dinanzi alle Corti brindisine; le imputazioni ivi contestate fanno riferimento ai fatti riguardanti la stessa organizzazione avvenuti in due periodi non consecutivi (quello tra il 1986 ed il 1988 e poi quello tra 1990 ed il 1993) tra i quali si devono inserire i fatti oggetto della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 209 del 16 ottobre 1994 (pres. Centonze, est. Cucchiara) che ha riguardato al periodo 1988-1990.

Allorquando anche tale processo giungerà alla conclusione, si potrà senz'altro affermare che la Magistratura salentina avrà chiarito ogni aspetto della S.C.U. brindisina quantomeno fino al 1993, portando a sintesi i risultati di più di dieci anni di investigazioni sulla organizzazione del ROGOLI iniziate dall'Ufficio Istruzione di Bari nel 1984.

Per limitare l'esposizione ai fatti più recenti (dal 1991 al 1993) oggetto di tale procedimento, occorre segnalare che in esso sono approfondite le questioni relative alla irresistibile ascesa di Benedetto STANO, già affiliato alla S.C.U., ma assunto al ruolo di capo di un gruppo autonomo assai potente; si ritiene che lo STANO – che è latitante – risieda stabilmente in Montenegro e che da



tale sito, con la protezione del governo locale, continui a guidare i suoi uomini che con ogni probabilità sono i principali animatori delle tensioni (sfociate in alcuni efferati omicidi) che attualmente li contrappongono al più antico clan brindisino della S.C.U. guidato da Salvatore BUCCARELLA.

Vi è inoltre che le acquisizioni investigative più recenti, conseguite alla collaborazione con la Giustizia dei fratelli Antonio e Salvatore TAGLIENTE, già appartenenti al clan di Salvatore BUCCARELLA, consentono di affermare che la S.C.U. brindisina ancor oggi diretta dagli stessi soggetti individuati nella sentenza del Tribunale di Brindisi n. 209 del 16 ottobre 1993 che faceva riferimento al periodo 1988 1990.

Entrambi hanno raffigurato efficacemente la struttura di comando della S.C.U. denominandola “coppa” e cioè centro della “corona” che simboleggia l’organizzazione.

Della “coppa” fanno parte i sei affiliati più importanti e cioè Giuseppe ROGOLI, Giuseppe GAGLIARDI, Giovanni DONATIELLO, Ciro BRUNO, Salvatore BUCCARELLA e Marco PUGLIESE...

Salvatore TAGLIENTE ha invero specificato che “...Attualmente Pino ROGOLI ha un ruolo di presagio nella S.C.U.”, ma che “Le decisioni più importanti su volere dello stesso Pino ROGOLI vengono prese da Salvatore BUCCARELLA... subito dopo Salvatore BUCCARELLA, in termini di prestigio e di potere, viene Ciro BRUNO e... Giuseppe GAGLIARDI. Giovanni DONATIELLO ha ormai a suo carico la condanna a morte, in quanto resosi responsabile di torti nei confronti del ROGOLI...”.

Corre l’obbligo di precisare che le sentenze n. 3/91 della Corte d’Assise di Lecce e n. 1566/87 del Tribunale di Brindisi, delle quali si è sopra detto, ebbero in primo grado un esito difforme in ordine alla qualificazione giuridica della associazione per delinquere denominata Sacra Corona Unita, giacché mentre il Tribunale di Lecce ne riconobbe la riconducibilità al paradigma sanzionatorio di cui all’art. 416-*bis* c.p., quello di Brindisi rimase nell’impostazione del Tribunale di Bari, salvo poi ad essere smentito da parte della Corte d’Appello di Lecce (24) che, accogliendo l’appello del Sostituto Procuratore Riccardo DI BITONTO, qualificò per la prima volta la S.C.U. come associazione di tipo mafioso, sostenendo che “La sentenza di primo grado in esame rappresenta il risultato incoerente ed ingiustificato, rispetto ad un’indagine accurata e meticolosa, svolta con tenacia su tutto il materiale probatorio già disponibile all’epoca di quel giudizio...”.

Il gravoso e puntuale lavoro di ricerca e di analisi, compiuto dal Tribunale sulle fonti documentali del processo, in relazione al risultato raggiunto, induce il difensore dell’imputato GIUDICE Antonio a definire la sentenza appellata come il... “volo di Icaro”, laddove, a parere di questa Corte, il riferimento mitologico o leggendario più pertinente sarebbe stato quello esopico della montagna che, dopo lunghe doglie, partorisce un topolino”.

Ed in effetti la motivazione della non mafiosità della struttura criminosa offerta dal Tribunale di Brindisi era, sotto certi aspetti, singolare, come dimostrato da questo breve passo: “Rilevantissimi elementi si rinvennero in atti, ad avviso del Collegio, circa il carattere mafioso (o camorristico che dir si voglia) della detta associazione: tali elementi però non paiono essere dotati di quel grado di assoluta certezza e massima affidabilità che si richiede per poter concludere che l’associazione facente capo al ROGOLI era una associazione a delinquere con i connotati propri delle associazioni di stampo mafioso tenute presenti dal legislatore nella formulazione della norma incriminatrice di cui all’art. 416-*bis* c.p.”.

A proposito di questa ‘tecnica motivazionale’, la Corte d’Appello di Lecce rilevava che “Incomprendibilmente il Tribunale di Brindisi, dopo aver sviscerato la complessa materia, e avesse ricavato elementi più che validi per sorreggere adeguatamente il convincimento in ordine alla responsabilità di quasi tutti gli imputati incriminati per il reato più grave..., corona il tutto dicendo “Queste conclusioni in ordine alla attività svolta dal gruppo Rogoli, e quale la stessa sembra emergere dalla lettera del ROGOLI al compare Salvatore, non sono però in atti sorrette da qualsivoglia puntuale riscontro... per cui appare opportuno ritenere non raggiunta la

prova certa in merito all'attività di taglieggiamento... e quindi la prova circa il carattere "mafioso" dell'associazione" (25). Si vedrà come l'approccio interpretativo che rinvia al 'modello mafioso' che ispirò soggettivamente il legislatore dell'art. 416-*bis* cod. pen., è ancora molto comune in alcune Corti di Puglia: esso parte dal presupposto, enucleato dal Tribunale di Brindisi, che detta norma si applichi solo alle organizzazioni criminali che mostrano "i connotati propri delle associazioni di stampo mafioso tenute presenti dal legislatore nella formulazione della norma incriminatrice", conseguendone che il Giudice dovrebbe limitarsi verificare se l'organizzazione che viene posta al suo giudizio corrisponda sillogisticamente al 'tipo' mafioso tenuto presente dal legislatore nella formulazione della norma, implicitamente escludendo la ricorrenza di tale fattispecie astratta ogni volta che quella concreta si discosti sensibilmente (entro quale limite poi non è mai ben chiaro!) dalle mafie storiche siciliana, campana e calabrese.

L'evidente infondatezza criminologica di questo paradigma, impostato su somiglianze e dissomiglianze di fenomeni comunque diversi, è stata apprezzabilmente colta da Giuliano TURONE (26) che ne ha contestato la esattezza anche sul piano della stretta interpretazione normativa, sostenendo che la legge 13 settembre 1982 n. 646, introducendo la norma dell'art. 416-*bis* cod. pen., non ha proceduto alla individuazione di uno schema organizzativo rigido ricalcolato dalla mafia siciliana e dalla camorra napoletana, quanto piuttosto ha enucleato alcuni caratteri criminologici "costituiti dall'intimidazione sistematica e dal rapporto di dipendenza personale (assoggettamento ed omertà), inseriti in un programma criminoso e finalizzati all'arricchimento illecito ed al controllo di attività economiche e di settori della pubblica amministrazione: il tutto improntato ad una logica di dominio e di conquista illegale e violenta di spazi di potere reale, a scapito delle componenti sociali non mafiose" (27) la cui positiva sussistenza impone di considerare mafioso "qualsiasi fenomeno gangsteristico imprenditoriale "comunque localmente denominato" (28).

Tale opinione ha il merito di cogliere *a contrariis* l'essenza del vizio contenuto nel sillogismo che determina la mafiosità di un'organizzazione solo laddove essa sia simile alla mafia, alla camorra o alla 'Ndrangheta, affermando che "la forza intimidatrice del vincolo associativo, la condizione di assoggettamento e la condizione di omertà... ben possono manifestarsi anche in talune vaste organizzazioni criminali ed imprenditorial-criminali di natura eterogenea... le quali possono non rispondere più ai canoni tradizionali ed "etnografici" del fenomeno mafioso classico" ma che pur tuttavia "rispondono ai canoni giuridici dell'associazione di tipo mafioso, quale descritta nel terzo comma dell'art. 416-*bis* c.p." (29).

E d'altra parte sin dal 1986 la Corte di Cassazione, con principio in seguito mai contraddetto, aveva già chiarito che "L'indole mafiosa o meno di un'associazione delinquenziale presuppone non la sua rispondenza ad uno schema rigido e prefissato del fenomeno criminoso oggetto del procedimento, ma la sua conformità ad un modello o tipo di organizzazione nella quale siano individuabili le caratteristiche richiamate dall'art 416-*bis* comma terzo c.p... L'estrema variabilità dei fenomeni criminosi quali la mafia, la camorra e similari, il loro adattamento alle più diverse congingenze e, oltre tutto, la tipica segretezza di tali organizzazioni esclude, infatti, ogni definizione come tale e rende arbitraria ogni indagine che non abbia quale obiettivo – ai fini che interessano – la verifica del modello o tipo cui si riferiscono le caratteristiche previste dall'art. 416-*bis* comma terzo c.p." (30).

Tale impostazione generale venne tenuta ben presente dalla Corte d'Appello di Lecce nella sentenza n. 878 del 1990 che ne fece intelligente applicazione alla realtà criminale sottoposta al suo giudizio affermando che "esistono sicuramente diversi tipi di mafia, a seconda delle regioni in cui il fenomeno si manifesta e si sviluppa, così che il concetto di mafia arcaica o vecchia o classica resta solo come creatrice storico-concettuale dei molteplici modi di atteggiarsi della nuova malavita organizzata, che di quella ha ereditato l'idea guida dell'uso ("si avvale") della forza di intimidazione del vincolo associativo... e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti... o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti.

Ma come vi sono mafie potentissime, radicate profondamente e diffusamente in vasti territori... così si sono formate tante organizzazioni più giovani, riconducibili tuttavia al modello, alla tipologia, allo stampo mafioso sicuramente, quanto alla metodologia operativa cui si ispirano” (31).

Ne consegue che l'erroneo sillogismo della sentenza del Tribunale di Bari n. 1587 del 24 ottobre 1986 e le incertezze del Tribunale di Brindisi emergenti dalla sentenza n. 1566 del 10 dicembre 1987, conseguenti alla 'non sufficiente somiglianza' della S.C.U. alle mafie classiche, costituisce, secondo noi – il riflesso tecnico-giuridico della minimizzazione del fenomeno mafioso pugliese, attuata non solo attraverso le sentenze, ma successivamente attraverso i mezzi di comunicazione e gli atti dello Stato e quindi divenuta comune modo di considerare i problemi criminali della Puglia.

Un esempio molto grave delle conseguenze di questo atteggiamento locale, derivò ad esempio dalla circostanza che nelle conferenze convocate per iniziativa del Presidente della Repubblica Cossiga di rappresentanti del Parlamento, del Governo e del Consiglio Superiore della Magistratura con i Magistrati delle zone particolarmente colpite dalla criminalità organizzata dal 12 al 20 novembre 1990, tra queste ultime non fu ricompresa la Puglia, che proprio tra il 1989 ed il 1990 aveva visto il più alto incremento di reati denunciati (da 164.761 a 200.940) e di omicidi (da 118 a 145) di tutta la sua storia.

I danni provocati da questa sottovalutazione, consistiti essenzialmente nello straripamento della criminalità organizzata pugliese in ogni settore della vita pubblica regionale, privata di un'autentica conoscenza del fenomeno, si sono immancabilmente verificati, e degli stessi è possibile ancor'oggi avere contezza attraverso le sentenze dei giudici successive al 1990, con l'eccezione delle Corti del Distretto di Lecce la cui attività rimase avvantaggiata dalle intuizioni dei Magistrati requirenti e giudicanti impegnati nei procedimenti sopra citati.

Sotto questo aspetto può senz'altro sostenersi che la oggettiva divaricazione di risultati investigativi conseguiti fino al 1993 nel Distretto di Bari, rispetto a quelli lusinghieri conseguiti nel Distretto di Lecce alla stessa data, sia stata precipuamente cagionata dalla predetta sottovalutazione.

Invero, per quanto riguarda il Distretto di Bari, è doveroso evidenziare la apprezzabile eccezione, tanto più importante in considerazione del contesto nella quale essa si verificava, costituita dalla sentenza n. 39 del 12 gennaio 1991 del Tribunale di Bari (pres. D'Innella est. Gabrielli), che coglieva in pieno tale 'sindrome minimizzatrice' al punto che serviva il bisogno di precisare: "D'altra parte si è convinti che proprio le risultanze processuali, istituzione e dibattimentali, escludono che si sia voluta fare mera politica criminale, nell'intento, non si sa bene perseguito da chi e con quali scopi, di far apparire come esistente nella provincia di Bari una situazione di criminalità che in realtà non esiste; purtroppo i fatti emersi nel processo testimoniano invece di una realtà già ben radicata e di programmi delittuosi, pur mutuati da altra realtà, ma già ben definiti e chiari anche e soprattutto nelle modalità di attuazione".

Tale sentenza riconobbe la matrice mafiosa dell'organizzazione criminosa denominata "la Rosa" guidata da quello stesso Oronzo ROMANO dal quale aveva preso le mosse il procedimento conclusosi con la sentenza del 24 ottobre 1986 del Tribunale di Bari.

A quel tempo fu Vincenzo CURCI uno dei primi pentiti di mafia pugliesi a riferire agli inquirenti che in Acquaviva delle Fonti, provincia di Bari, aveva assistito ad uno strano "rito battesimale" svoltosi nell'abitazione di tal LAERA durante il quale Oronzo ROMANO, Giovanni D'ALENA e Giuseppe DENTICE, erano entrati a far parte di un sodalizio di tipo camorristico.

Anche l'istruzione di questo secondo processo fu affidata al Giudice Istruttore di Bari Alberto MARITATI il quale procedette alla emissione di numerosi mandati di cattura tra il febbraio ed il luglio del 1989.

La sentenza del 12 gennaio 1991 del Tribunale di Bari si distingue nettamente dalla precedente per il particolare approccio criminologico della fenomenologia mafiosa totalmente scevro dall'intento di verificare similitudini o dissimiglianze con le mafie classiche, e tutto proiettato ad acquisire gli elementi originali del consorzio valutandoli alla stregua di un'interpretazione della

norma dell'art. 416-bis cod. pen. strettamente conforme all'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione.

Il principale collaboratore di Giustizia del procedimento fu Vito POSA il quale delinse l'ambito territoriale dell'associazione con riferimento ai comuni di Acquaviva delle Fonti, Putignano, Monopoli, Gravina di Puglia, Gioia del Colle e Carbonara e la struttura organizzativa come affidata a luogotenenti del ROMANO, capo assoluto, ognuno dei quali aveva una zona di influenza esclusiva.

Il POSA chiarì che "La Rosa" si inseriva chiaramente nella tradizione della S.C.U., narrando degli ottimi rapporti che legavano il ROMANO al rogoliano, capo della provincia di Lecce, Antonio DODARO, tanto che i due spesso parlavano di rinsaldare i vincoli della "famiglia", manifestando la volontà di dare vita a nuove regole soprattutto dopo che Magistratura e Forze dell'Ordine avevano conosciuto le "vecchie regole". Fu proprio nel corso di una cena con il DODARO svoltasi a casa del DALENA che il ROMANO disse che il nuovo nome della organizzazione sarebbe stato "La Rosa".

Nella sentenza 12 gennaio 1991 (32) viene a tal proposito chiarito che "Nella prospettazione del POSA si trattò di una società ideata da ROMANO Oronzo... della quale furono chiamati a far parte in primo luogo il DALENA... e coloro che già avevano partecipato alla associazione in relazione alla quale fu celebrato il processo conclusosi con sentenza di questo Tribunale più volte menzionata (n. 1587 del 24 ottobre 1986)"... "che vi sia continuità tra le due esperienze associative appare indubbio... È però importante qui rilevare come nella sostanza lo stesso gruppo, segnatamente quello facente capo al ROMANO ed al DALENA, con in posizione subordinata ma pure rilevante, altri soggetti già inquisiti in quel processo, sia identificabile in questa sede. È questa la dimostrazione che un sodalizio c'era ed era di risalente formazione" (33).

È significativo a tal proposito ricordare, che nell'intervallo di tempo tra questi due processi, si verificarono in tutta la Puglia ben 22 omicidi di persone rinviate a giudizio nel primo maxiprocesso alla mafia pugliese.

L'eccezione costituita dalla sentenza del Tribunale di Bari sulla organizzazione mafiosa "La Rosa", non valeva però a contrastare una linea di tendenza sicuramente preoccupante, oggetto persino di un esplicito rilievo da parte della Commissione parlamentare antimafia nella "Relazione sullo stato della lotta alla criminalità organizzata in Puglia" del 1993 nella quale, finalmente, si prendeva atto del fenomeno che abbiamo definito 'minimizzazione', addirittura mutando giudizio nell'intervallo di tempo tra due visite effettuate a Bari nel giro di pochi mesi: "Le situazioni registrate nel corso delle due visite sono apparse assai differenziate.

Dalle audizioni del gennaio 1993 è emerso che l'azione di contrasto alla criminalità organizzata ha portato – secondo i dati forniti dalle forze dell'ordine – a risultati che non possono non essere giudicati positivi.

Una più incisiva azione di contrasto ha consentito di assicurare alla giustizia numerosi capi malavitosi (primo fra tutti PARISI Savino, capo indiscusso dei clan baresi). I due clan del nord barese, i CANNITO di Barletta e gli ANNACONDA di Trani sono stati decapitati. Tuttavia manca una valutazione approfondita della natura e delle caratteristiche di queste organizzazioni, che proprio per questo non hanno trovato ancora compiuta valutazione in sede giuridica".

Come si vede la Commissione antimafia, sulla base di quanto viene riferito nel corso delle audizioni, pur percependo che il grado di consapevolezza delle Forze dell'Ordine e della Magistratura in merito alla realtà criminale non era elevato e che ai successi investigativi pur tuttavia conseguiti non era corrisposta l'esatta definizione della natura non solo criminologica, ma anche giuridica, dei fenomeni di criminalità organizzata che erano stati disvelati, aveva emesso un giudizio tutto sommato positivo sulla situazione del capoluogo.

Ed in effetti le indagini che avevano portato a giudizio Savino PARISI ed un'ottantina di suoi odiati accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti (34), come in precedenza quelle che avevano riguardato i traffici di stupefacenti di Antonello LAZZAROTTO, Mario ed Antonio CAPRIATI (35), quelle relative al clan di Luigi SVEZIA operante in Monopoli (36), ai clans ANEMOLO, MONTANI e DIOMEDE (37), tutti operanti nella città di Bari, al clan

ANNACONDIA (38) operante in Trani, pur avendo fatto registrare importanti successi, non avevano mai portato a configurare criminalità organizzata della provincia di Bari alla stregua dell'art. 416-bis c.p..

A scompaginare questo quadro erano comunque nel frattempo intervenuti fatti tanto rilevanti da cambiare radicalmente le prospettive investigative e le opinioni della comunità dei cittadini sull'intera classe dirigente che avevano dominato la provincia negli anni '80.

Tali accadimenti non consentirono dunque alla Commissione di concludere il proprio lavoro senza ritornare nel capoluogo di Regione per un supplemento di indagine.

Innanzitutto era rocambolescamente iniziata la collaborazione di Salvatore ANNACONDIA con la Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce (Sostituto Mandoi), nonostante che tutte le precedenti investigazioni sull'ANNACONDIA fossero state coordinate dal Sostituto della Procura di Trani DRAGO, cui va ascritto il merito di avere sempre condotto con grande capacità e determinazione una solitaria offensiva giudiziaria nei confronti dell'ANNACONDIA, conclusasi con il totale scompaginamento del gruppo mafioso da questi diretto.

Le ragioni per le quali tale indagine fu avviata da un Ufficio incompetente rispetto al territorio di operatività della associazione mafiosa guidata da Salvatore ANNACONDIA consistettero formalmente nella circostanza che questi poteva narrare dei suoi rapporti con le organizzazioni di tipo mafioso operanti in Taranto sulle quali procedeva, appunto, la D.D.A. di Lecce.

La D.D.A. di Bari prese concretamente ad indagare sulla base delle dichiarazioni dell'ANNACONDIA, solo dopo molti mesi dall'inizio della sua collaborazione, a seguito della applicazione presso tale ufficio del Procuratore Nazionale Aggiunto Alberto MARITATI e del Sostituto Procuratore Nazionale Corrado LEMBO che furono altresì incaricati, ed è questo il secondo accadimento di rilievo, di condurre le indagini scaturite dal rinvenimento presso gli uffici di una società del gruppo sanitario privato guidato da Francesco CAVALLARI, denominata Geroservice, di un dischetto per computer sul quale era riportato il file 'MALA.DOC' nel quale erano diligentemente annotati tutti i nomi dei dipendenti assunti dal CAVALLARI su sollecitazione dei capi della criminalità organizzata barese.

Il quadro che la Commissione Antimafia si trovava davanti nel mese di luglio del 1993 era pertanto totalmente mutato rispetto a quello del gennaio dello stesso anno apprendole "assai più complesso e preoccupante"

"Il nuovo prefetto, giunto a Bari nel febbraio di quest'anno, ha denunciato, infatti, una situazione di presenze particolarmente allarmanti e la debolezza di un'azione di contrasto che – pur se condotta dalla magistratura e dalle forze dell'ordine con grande professionalità e dedizione – tuttavia, ancora si scontra con una sottovalutazione, da parte di politici, amministratori e pubblici funzionari, delle reali presenze di criminalità organizzata nella provincia (ndr. di Bari) e dei suoi collegamenti con altre organizzazioni.

Sul piano della presenza militare della malattia, il cessare dei contrasti per il predominio del territorio del capoluogo da parte dei clan dei CAPRIATI, DIOMEDE, MONTANI, ANEMOLO e MANZARI, è un segnale di riorganizzazione e di riconquista di autorità dei capi sul quale occorre fare molta attenzione e rafforzare l'attività di vigilanza.

Ma ciò che maggiormente desta preoccupazione e che rappresenta la vera chiave di svolta per una nuova lettura della criminalità barese sono i collegamenti, finora debolmente esplorati, tra economia legale ed economia illegale, tra imprenditoria ed amministrazioni, tra amministratori e burocrazia con criminalità organizzata comune.

Vi sono nell'ambito provinciale, situazioni di soggetti che valutano grosse ed improvvise fortune finanziarie che non trovano giustificazione nell'attività svolta.

Al di là di indagini di carattere tributario, non vi è alcuna attività di accertamento patrimoniale su tali aziende e sui soggetti che rivestono cariche pubbliche. Rimangono, pertanto senza risposta casi come quello della Cliniche Riunite, che pur rappresentando nel campo sanitario la presenza più qualificata della zona, tuttavia si avvalgono per il reperimento del proprio personale ausiliario della società Geroservice, sospettata di essere collusa con la criminalità organizzata e controllata, o

quantomeno vicina, a PARISI Savino che ne controlla le assunzioni. Con il risultato che sui circa 4.200 dipendenti (di cui 1.200 ausiliari), sono presenti nel complesso sanitario centinaia di soggetti accertati o sospettati di appartenere alla malavita.

Parimenti, si profilano possibilità di intrecci tra imprenditoria, amministratori e criminalità organizzata, nei recenti fatti che hanno interessato la distruzione del teatro Petruzzelli. Le recenti ordinanze di custodia cautelare nei confronti di PINTO Ferdinando (gestore del teatro), MARTIRADONNA Vito, PARISI Savino, CAPRIATI Antonio e TISCI Giuseppe, tutti esponenti o collegati con l'associazione Sacra Corona Unita (39), pongono in evidenza tali relazioni che – secondo le dichiarazioni rese dal pentito Salvatore ANNACONDIA – sarebbero il frutto di un accordo tra imprenditori, politici, magistratura e criminalità, comportante rispettivamente vantaggi di natura economica, concessioni di finanziamenti pubblici, protezione e favori di carattere politico e di “aggiustamento” di processi....

Il quadro presentato alla Commissione nel corso della seconda audizione è tale, insomma, che non appare più proponibile presentare la criminalità barese soltanto come una forte, radicata e ben organizzata società a delinquere. Il livello è più alto e va ricercato sulla base dei dati finora certi nei collegamenti che questa “società” ha con alcuni amministratori locali, con le amministrazioni pubbliche, con alcuni imprenditori e magistrati, per i quali la magistratura inquirente ha delle indagini in corso.

La magistratura giustifica la debolezza delle indagini e la povertà dei risultati su tali collegamenti con il fatto che, soltanto di recente, sono stati acquisiti elementi da parte di collaboratori di giustizia tali da consentire con inchieste più puntuali, di fare chiarezza sulle infiltrazioni della malavita nella vita pubblica e nel tessuto economico del capoluogo. A tale proposito è bene ricordare che la stessa indagine sul Petruzzelli si era conclusa con una richiesta di archiviazione poi superata da una riapertura del caso a seguito delle dichiarazioni rese dal pentito ANNACONDIA.”

Non può negarsi che, sebbene paludata dal linguaggio tecnico, la preoccupazione che emergeva nelle parole della Commissione parlamentare antimafia verteva su due questioni fondamentali, l'una probabile riflesso dell'altra, costituite da un lato dalla compromissione morale delle istituzioni e dall'altro dal mancato approfondimento investigativo dei rapporti tra istituzioni imprese e malavita.

A distanza di circa tre anni può senza dubbio affermarsi che la Magistratura del distretto, con il prezioso supporto della Direzione Nazionale Antimafia, nonché delle Procure presso i Tribunali di Trani e di Foggia abbia senza dubbio dissolto le ombre cui la Commissione antimafia accennava, portando a termine una nutrita serie di investigazioni che fornivano prezioso materiale per l'approfondimento della storia criminale pugliese.

In primo luogo l'inchiesta sull'incendio del Petruzzelli approdava ad una positiva conclusione, dopo la demoralizzante archiviazione della prima fase delle indagini.

Tra le tre e le quattro del mattino del 27 ottobre 1991 si inceneriva il Teatro Petruzzelli e con esso una parte importantissima della storia della città di Bari.

La dolosità dell'incendio apparve immediatamente chiara agli inquirenti che avevano rinvenuto aperte alcune porte tagliafuoco che il personale asseriva di aver chiuso e che avevano verificato la forzatura della porta laterale di accesso al teatro. Le successive analisi chimiche confermarono tale assunto assieme al dato sulla molteplicità dei focolai di partenza del fuoco.

La prima fase delle indagini si concludeva con un nulla di fatto, tanto che veniva richiesta la archiviazione del procedimento penale per l'incendio doloso per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Erano le dichiarazioni di Salvatore ANNACONDIA che consentivano la riapertura delle indagini, questa volta affidate ai Sostituti della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari Giuseppe CHIECO e Carlo CAPRISTO.

L'ANNACONDIA dichiarava che nel dicembre del 1992, mentre si trovava detenuto presso il carcere di Trani unitamente a Savino PARISI ed Antonio CAPRIATI capi degli omonimi clan operanti nella città di Bari, aveva appreso da questi ultimi che a cagionare l'incendio del Teatro Petruzzelli erano

stati uomini del PARISI e del CAPRIATI i quali erano stati richiesti di ciò dal gestore del Teatro Ferdinando PINTO tramite la mediazione di tale Vito MARTIRADONNA, detto Vitino l'Enel, usuraio e riciclatore dei proventi dei clan criminali della città di Bari.

Lo scopo dell'incendio richiesto dal PINTO, era quello di produrre danni tali da comportare la chiusura del Teatro per il tempo necessario alla ristrutturazione da effettuarsi con i contributi che, a vario titolo, sarebbero pervenuti al PINTO tramite personaggi politici a quest'ultimo legati. Tali iniezioni di danaro pubblico avrebbero consentito al PINTO di rimborsare gli ingenti debiti che lo stesso aveva contratto con la criminalità organizzata ed in particolare con il MARTIRADONNA.

Il patto stipulato tra il PINTO ed i due capi dei clan baresi più importanti, prevedeva il pagamento a quest'ultimi da parte del PINTO, del 30% dei finanziamenti ottenuti per la ristrutturazione del Teatro che, nelle previsioni, non doveva andare totalmente distrutto, così come purtroppo è avvenuto, nonché in un non meglio precisato appoggio da parte del PINTO in ordine alle vicende giudiziarie nelle quali i due malavitosi erano all'epoca coinvolti.

Le indagini del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza confermavano che il PINTO, al momento dell'incendio, si trovava in una gravissima situazione finanziaria per la contemporanea interruzione dei suoi abituali canali di finanziamento.

Uno dei cardini della prospettazione accusatoria era poi costituito dalla situazione assicurativa del Teatro, giacché si dimostrava che il PINTO aveva deliberatamente ridotto la copertura ad una cifra irrisoria rispetto al valore dell'immobile, verosimilmente al fine di impedire ai proprietari privati dello stesso, di ricostruirlo senza l'intervento dello Stato sul quale poi il PINTO avrebbe fatto conto per ripianare la propria disastrosa posizione finanziaria.

In questo contesto interveniva un clamoroso break investigativo realizzato dal Centro Interprovinciale Criminalpol Puglia-Basilicata diretto da Vincenzo CASO, uno dei più capaci ed esperti investigatori della Regione.

Attraverso il sapiente utilizzo di intercettazioni ambientali si acquisivano le dichiarazioni degli autori dell'incendio i quali rivelavano inequivocabilmente i loro legami criminosi con il CAPRIATI e con il PARISI, in uno alla loro diretta responsabilità per l'incendio del teatro.

Allo stato il procedimento pende dinanzi alla III sezione penale del Tribunale di Bari.

Secondo ANNAONDIA e Marino PULITO (collaboratore di Giustizia già appartenente al clan dei fratelli Gianfranco, Riccardo e Claudio MODEO), collegata alla vicenda del Petruzzelli è la morte di Antonello LAZZAROTTO, avvenuta nel carcere di Bari il 28 marzo 1992, cinque giorni dopo essere stato arrestato dalla Guardia di Finanza all'esito di complesse indagini che ne avevano dimostrato il ruolo di responsabile di un traffico di stupefacenti tra la Puglia e la Calabria. Secondo il consulente tecnico medico legale della Procura di Bari il LAZZAROTTO è deceduto per cause naturali e con tale motivazione è stato archiviato il relativo procedimento.

ANNAONDIA (40) e PULITO (41), invece, si dicono sicuri che il LAZZAROTTO è stato ucciso perché avrebbe conosciuto da Mario CAPRIATI il segreto dell'incendio del Petruzzelli. Fatto sta che Mario CAPRIATI, anch'egli divenuto collaboratore di Giustizia delineando la struttura del clan guidato dal fratello Antonio e fornendo preziose informazioni su estorsioni, omicidi e, soprattutto, sul patto mafioso intervenuto tra Francesco CAVALLARI e le 'famiglie' della città di Bari, ha invece sempre negato di conoscere alcunché in ordine alle cause ed agli autori dell'incendio del Petruzzelli.

E proprio l'accento a Francesco CAVALLARI, che introduce all'esame del procedimento denominato per metonimia 'Geroservice', dal nome della società del gruppo Case di Cura Riunite nei cui uffici fu rinvenuto il dischetto contenente il file MALA.DOC dal quale l'indagine prese le mosse venendo affidata, fatto questo assai significativo, ad un pool di magistrati composto da due Sostituti della Direzione Nazionale Antimafia (MARITATI e LEMBO) e da due Sostituti della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari (CHIECO e SCELSI).

Invertendo la cronologia degli avvenimenti si constata che il CAVALLARI è stato condannato per associazione di stampo mafioso con la sentenza n. 721/95 del Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Bari Concetta RUSSI emessa in data 30 maggio 1995 ai sensi dell'art. 444 c.p.p, di recente passata in giudicato.

Gli altri coimputati del CAVALLARI, salvo quelli che al pari di quest'ultimo hanno richiesto l'applicazione della pena o le cui posizioni sono state stralciate, attendono di essere giudicati dinnanzi alla prima sezione del Tribunale di Bari.

Corrispondentemente, il Tribunale per l'applicazione delle misure di prevenzione di Bari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, ha applicato al CAVALLARI la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni confiscando quasi tutto il suo patrimonio, comprese le quote di tutte le società facenti parte del suo impero sanitario. Su questa decisione pende ricorso alla Corte d'Appello da parte del prevenuto.

Dietro questi dati, in realtà si nasconde una delle più importanti (e traumatiche) vicende giudiziarie della storia della città di Bari che, assieme all'altra concernente le indagini seguite alle dichiarazioni di Salvatore ANNA CONDIA (delle quali tra poco si dirà), ha determinato profondo turbamento all'interno della Magistratura del Distretto, coinvolta in procedimenti avviati dal Consiglio Superiore della Magistratura e dalla Procura della Repubblica di Potenza, competente *ex art. 11 c.p.p.*.

Tali circostanze, unitamente alla necessità di sintetizzare al massimo la massa degli avvenimenti, fanno propendere, ancora una volta, per un'esposizione oggettiva del contenuto dei provvedimenti giudiziari sopra citati.

Nel capo di imputazione di associazione di stampo mafioso contestato al CAVALLARI si delinea invero la specificità della attività criminosa dello stesso: "consapevole dell'esistenza di cosche di tipo mafioso operanti in Bari, stringeva un patto con i relativi capi PARISI Savino, detto Savinuccio (capo dell'omonimo clan operante prevalentemente nel quartiere Japigia, cui appartenevano – tra gli altri – i pregiudicati FORTUNATO Cosimo, PALERMITI Eugenio e CALZOLAIO Michele), CAPRIATI Antonio, CAPRIATI Sabino, CAPRIATI Mario e CAPRIATI Giuseppe (capi del c.d. clan CAPRIATI operante in Bari vecchia cui appartenevano, tra gli altri, CAPRIATI Filippo, CAPRIATI Francesco, CAPRIATI Domenico, ACCETTURA Vincenzo, COLUMBO Angelo, DE ANTONIS Angelo, D'AMBROGIO Nicola, MONTI Domenico, MERCOLEDISANTO Nicola, LANAVE Francesco) e con altri esponenti della criminalità locale legati da comuni interessi ai predetti clan malavitosi (tra cui GIAMMARIA Michele, GIAMMARIA Vito, RIPOLI Silvestro, DE GIOSA Michele): in forza di detto patto, il CAVALLARI assumeva e/o si impegnava ad assumere alle dipendenze delle Case di Cura Riunite s.r.l. (delle quali era il Presidente ed il quotista di maggioranza) e/o Geroservice s.r.l. (della quale era l'effettivo titolare) numerosissime persone direttamente sponsorizzate dai suddetti capi cosca e dagli altri esponenti della criminalità locale a questi ultimi collegati (i quali – tutti – assicuravano in tal modo un lavoro, per alcuni fittizio, anche a persone ristrette in carcere e, per altri, tale da garantire l'erogazione del salario o da favorire all'occorrenza l'acquisizione di altri benefici) ricevendone, in cambio, "protezione" ed assistenza per la tutela dei propri interessi e mutuando dagli stessi clan la forza di intimidazione del relativo vincolo associativo per la realizzazione degli obiettivi, strategicamente ritenuti di comune interesse.

In tal guisa il CAVALLARI riusciva a ridurre gli altri dipendenti delle Case di Cura Riunite e della Geroservice ed ogni altra persona che con lui fosse venuta in conflitto, in una condizione di assoggettamento e di omertà, derivante dalla forza di intimidazione del predetto vincolo associativo reso palese, o addirittura più ostentato, più volte dallo stesso CAVALLARI, come ad esempio, in occasione della violenta invasione ed occupazione, per alcuni giorni, della clinica "Anthea" da parte di un folto gruppo di donne, legate in prevalenza ai suddetti clan malavitosi, in parte dipendenti delle società facenti capo al gruppo CAVALLARI e strategicamente manovrate da quest'ultimo, mandante della pseudo manifestazione sindacale, allo scopo di costringere i proprietari della clinica a cederne la proprietà".

Non vi è dubbio che le novità introdotte nella prassi giudiziaria barese da questa specifica configurazione della imputazione di associazione di stampo mafioso non sono di poco momento, e



costituiscono la dimostrazione concreta della varietà delle ipotesi criminologiche sussumibili nella fattispecie di cui all'art. 416-*bis* c.p., redatto con una tecnica legislativa secondo la quale la sanzione penale non segue solo il verificarsi di una o più condotte rigidamente individuate attraverso la descrizione dei loro elementi essenziali, quanto piuttosto l'utilizzo da parte di soggetti, tra loro associati, di un metodo di comportamento mafioso che può concretamente realizzarsi attraverso condotte, naturalisticamente diversissime tra loro.

Tutto sommato si tratta di una tecnica legislativa logicamente non diversa da quella dei c.d. reati a forma libera, con la differenza che mentre questi ultimi sono solitamente privi di qualsiasi definizione della condotta tipica e sono individuati solo alla stregua dell'evento cagionato (come ad es. l'omicidio), il delitto di associazione mafiosa rimane comunque condizionato sia dalla previsione di specificazioni della condotta (l'associarsi) sia dalla individuazione del metodo della condotta (valersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva), rimanendo 'libera' solo la forma concreta della condotta (in pratica la tipologia dell'organizzazione sotto il profilo funzionale e strutturale) e, soprattutto, (questo è un dato importantissimo perché è il punto di massima distanza tra coloro che nel 416-*bis* c.p. vedono rientrare solo la mafia, la camorra e la 'Ndrangheta o loro imitazioni, e coloro che sostengono la tesi qui propugnata) la dimensione spaziale e quantitativa delle condotte degli associati, dovendosene inferire la irrilevanza di ogni altro elemento fattuale e cioè, esemplificativamente, del numero degli associati (che indubitabilmente può anche essere pari solo a tre), del numero delle persone in concreto assoggettate e costrette all'omertà, della posizione di queste ultime rispetto alla associazione (essendo ininfluenze che esse consistano solo di associati, ovvero di soggetti collusi o conniventi, ovvero da veri e propri estranei, vittime dirette dell'organizzazione o semplici cittadini consapevoli dell'esistenza della organizzazione e del metodo da essa adoperato).

Ne consegue inoltre che, sotto il profilo della compatibilità della norma con i principi di legalità e di tassatività – l'art. 416-*bis* cod. pen. è persino più rigoroso, si passi il raffronto, dei reati c.d. a forma libera, e quindi, per assurdo, dello stesso art. 575 cod. pen. poiché sotto il profilo della tecnica legislativa e assai più puntuale la definizione della condotta in concreto vietata dalla legge.

È chiaro infatti che come la facilità con cui, storicamente, si percepisce il precetto 'non uccidere', contenuto nell'art. 575 cod. pen., non implica automaticamente il rispetto dei principi di legalità e tassatività della norma penale che ne formalizza gli elementi nell'ordinamento giuridico (potendo il legislatore incorrere in errori di tecnica legislativa anche nel rendere un concetto tanto semplice ed intuitivo), analogamente, la difficoltà, ancor una volta storica, avvertita persino, come abbiamo visto, dai magistrati, di comprendere il precetto contenuto nel divieto di associarsi in forma mafiosa, non può certo essere fatto ricadere sulla struttura tecnica della norma inferendosene la sua incostituzionalità per violazione del principio di legalità e tassatività.

Ritornando al procedimento penale in esame deve segnalarsi la particolare capacità del Giudice per le indagini preliminari redattore della sentenza n. 721 del 30 maggio 1995 di cogliere appieno la prospettiva indicatagli dal Pubblico Ministero redigente l'imputazione, della quale si è sopra riportato un frammento e di svilupparla a più elevato livello scientifico, con eccezionale sensibilità criminologica non distinta da rigorosa metodologia ermeneutica (42).

Ma la descrizione di sintesi più efficace data del 'sistema mafioso' del CAVALLARI e offerta dal decreto di sottoposizione del medesimo alla misura della sorveglianza speciale emesso dal Tribunale di Bari (pres. NAPOLETANO, est. CASSANO): un sodalizio criminoso costituito dal CAVALLARI con taluni dei capo clan storici della malavita barese (S. PARISI, i CAPRIATI, Vito GIAMMARRIA, Michele DIGIOSA, ed altri ancora) avrebbe consentito a costoro il vantaggio di vedere assunti all'interno delle Case di Cura Riunite s.r.l. oltre cinquecento tra affiliati ai clan, e loro congiunti. Al CAVALLARI ne sarebbe derivata un'evidente capacità d'intimidazione, adoperata dapprima all'interno delle cliniche, specialmente nei rapporti sindacali, e poi con i privati e con le istituzioni, anche pubbliche con le quali egli veniva via via in contatto.

Taluni di quei capo clan avrebbero goduto anche di una rilevante capacità di manovra del consenso elettorale, che il CAVALLARI avrebbe utilizzato, insieme con l'ampio ricorso alla corruzione nel rapporto con politici di livello nazionale, regionale e comunale, ricercati per assicurare l'appoggio ai propri disegni di espressione imprenditoriale nel settore della sanità privata.

Nel frattempo, l'ampia liquidità, conseguita anche per il tramite di un articolato sistema di sovrapproduzioni, gli avrebbe consentito di far fronte e ai costi della corruzione, e ai costi della manodopera assunta in eccesso rispetto alle esigenze organizzative dell'impresa.

Il sistema criminale così realizzato sarebbe stato poi garantito e completato dalle coperture e dalle compiacenze conseguite a vari livelli, anche giudiziario.

Sicché quel sistema avrebbe consentito al CAVALLARI, sino al 1978 mero informatore scientifico, di sviluppare in poco più di dieci anni un'organizzazione imprenditoriale fatta di numerose cliniche, operanti in settori delicatissimi e faticosamente carenti della sanità pubblica, convenzionata con il Sistema Sanitario, ed alle dipendenze delle quali vi sono stati nel periodo di massima espansione, ca. quattromila dipendenti" (43).

Per descrivere le modalità attraverso le quali CAVALLARI si è procurato la disponibilità degli elementi di questo complesso sistema è utile riportare un breve stralcio del verbale di trascrizione della requisitoria orale del Pubblico Ministero nel predetto procedimento di prevenzione: "... possiamo dire che CAVALLARI è un maestro di marketing, nel senso che riesce a individuare per ciascuno dei personaggi che gli sono utili cioè rispetto ai quali egli ritiene utile o ritiene di richiedere determinate condotte, riesce sempre ad individuare la merce di scambio che quella persona non può rifiutare.

Allora con i criminali quale è? Con i criminali è il posto di lavoro, è l'alibi del cartellino, è la pensione, è la mutua....

Per i politici poi ci sono quelli da quattro soldi (ed in questo procedimento ce ne sono) ai quali bastava infilare mazzette nella tasca e tutto procedeva bene; ma ce ne erano degli altri che si avevano bisogno di danaro, ma avevano i loro segretari per sporcarsi le mani. Questi avevano bisogno di altro, oltre che del danaro. E CAVALLARI, maestro di marketing, ha procurato loro anche questa merce così preziosa: i voti.

Questa massa elettorale abnorme, questo tumore elettorale – (perché si tratta di un tumore elettorale in grado di squilibrare qualsiasi competizione elettorale e di questo CAVALLARI ne era perfettamente cosciente) dicevo, questa merce viene individuata perfettamente e viene elargita a più non posso.

Non solo; ma CAVALLARI costruisce una Società di Servizi per l'esercizio e lo sviluppo della "clientela" politica.

Sarò più preciso. Una delle massime aspirazioni ed uno dei modi attraverso il quale il politico barese (non voglio estendere il concetto perché probabilmente non sarebbe corretto, però purtroppo forse è un fenomeno abbastanza diffuso in questo Paese!), uno dei modi in cui il politico affermava se stesso, la propria dimensione sociale, era quello di ricevere le persone che avevano bisogno di lui in particolare per un problema, il più terribile di tutti per chi vive le realtà occupazionali del Sud.

CAVALLARI offre al politico barese quest'altra possibilità: razionalizza e fa diventare un serio imprenditoriale il meccanismo della clientela politica. In precedenza ciascun politico riusciva a sviluppare e ad incrementare la propria clientela con una certa difficoltà e in maniera disorganica poco professionale. CAVALLARI invece trasforma questa antica vocazione del politico meridionale e non, in un servizio telefonico: basta sollevare il telefono, basta telefonare a CAVALLARI e, CAVALLARI, a seconda delle necessità e ovviamente con un certo interscambio, assolve il problema del politico che deve in qualche modo o sistemare parenti o sistemare masse di persone comunque a cui legate dal punto di vista elettorale. E porta a razionalità questo sistema. Poco importa se tutto questo squilibra totalmente la sua Azienda; poco importa se poi è costretto ad operazioni finanziarie folli.

Questo non importa perché CAVALLARI è diventato il perno attorno al quale tutta questa città girava.

Giravano attorno a lui decine di persone importantissime, alcune addirittura di livello nazionale che avevano, tramite lui, tutti i servizi, tutte le condizioni; venivano soddisfatte tutte le necessità che, in precedenza, invece costavano, ed anche parecchio.

Questa sua capacità di individuare per ciascuno il proprio punto di scambio e quindi di trovare con ciascuno il punto di mediazione, ha fatto e ha creato quest'uomo però – e qui lo deve ammettere lui stesso – se questo scambio si fosse limitato allo scambio elettorale, allo scambio di corruzione, allo scambio di tutto quello che accidenti si vuole, nessuno gli avrebbe mosso l'accusa di essere un mafioso.

Ma quando si va a scambiare con la gente che uccide, con la gente che spaccia droga, con la gente che spara, con la gente che fa contrabbando, con la gente che è in connessione con tutti i criminali peggiori di questo Paese, quando si va a scambiare con questa gente si diventa mafiosi come quella persona e come quelle persone con cui si scende a patti, con le quali ci si accorda, delle quali ci si serve e delle quali non si ha più paura” (44).

Anche l'analisi condotta dal Tribunale della prevenzione di Bari sul processo attraverso il quale le C.C.R. si affermarono quale gruppo prioritario nell'ambito della sanità pugliese riveste estremo interesse: “Esse nacquero con un oggetto sociale, e svolsero effettivamente un'attività di prestazione di servizi, del tutto lecita, ma si affermarono e radicarono sul mercato utilizzando la forza di intimidazione propria della manovalanza malavitosa, soprattutto all'interno dell'azienda, ed insieme l'attività di costruzione e di controllo del voto di scambio, ed usufruiscono di un'amplissima liquidità procurata illecitamente (mediante fatturazioni false che hanno determinato l'appropriazione parziale del patrimonio sociale, e mediante truffe alla Regione Puglia, nonché per il tramite di flussi di danaro di origine oscura). Quella enorme massa di liquidità illecita in parte è stata ritenuta dal CAVALLARI ed in parte è stata riversata all'interno del patrimonio sociale.

Ciò consente di affermare essersi in presenza di un'impresa il cui patrimonio si è formato in parte sostanziale quale tutto di attività illecite, e si è sviluppato sicuramente grazie al reimpiego di attività illecite.

Si è in presenza, cioè, di una fattispecie di “impresa mafiosa”, quantunque non tradizionale, sicché le quote della C.C.R. in sequestro debbono essere integralmente confiscate” (45).

La mappa dei clan criminali operanti nella città di Bari, e tra essi anche quelli entrati in partnership con il CAVALLARI ai fini della creazione della associazione di stampo mafioso di cui si è sin qui detto, può ricavarsi essenzialmente dagli accertamenti effettuati nei procedimenti penali che di seguito sinteticamente si illustreranno.

Il processo denominato “Japigia”, dal nome del quartiere di Bari dominato dal clan guidato da Savino PARISI, ha riguardato le indagini condotte dalla Polizia di Stato svolte tra il settembre 1991 ed il settembre 1992 sulla associazione criminale guidata dal predetto PARISI e conclusesi con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari Concetta RUSSI del 3 marzo 1993 (46) che però ha avuto riguardo solo all'imputazione di associazione finalizzata al traffico e stupefacenti e non anche a quella di associazione di stampo mafioso.

Tali investigazioni sono essenzialmente consistite nella effettuazione di intercettazioni ambientali all'interno di un locale adibito ad uso commerciale di proprietà di uno dei principali collaboratori del PARISI.

L'organizzazione, a struttura piramidale e fortemente gerarchizzata, era in grado di spacciare ingentissimi quantitativi di sostanze stupefacenti (eroina pura detenuta in partite che ammontavano anche a 40 kg. per volta, hashish detenuto a balle del peso di centinaia di chili), conseguendo ricavi misurabili in miliardi di lire (si pensi che è stato effettuato in un unico contesto un sequestro di danaro contante pari ad 830 milioni di lire), mantenendo il controllo territoriale assoluto di uno dei quartieri più vasti e popolosi della città di Bari, tramite la disponibilità di numerose armi, anche automatiche, nonché approfittando del totale stato di assoggettamento della popolazione di quel quartiere capace di mantenere omertà assoluta attorno all'organizzazione ed alle sue attività, persino quando queste consistevano nello spaccio massiccio effettuato per strada, alla vista di tutti.

Dopo l'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare del settembre del 1992, la fedeltà del PARISI ai principi mafiosi ai quali era stato educato sin dalla metà degli anni '80, ebbe un momento di forte turbamento, purtroppo risoltosi solo in una strumentale e minimizzante confessione degli addebiti possibili nel procedimento. Le intercettazioni ambientali predette si rivelavano utili anche alla prosecuzione delle indagini su Francesco CAVALLARI delle quali sopra si è detto.

Il G.I.P. estensore della sentenza sul clan PARISI, lo stesso che circa due anni dopo avrebbe redatto la sentenza sul CAVALLARI, muovendo da una consapevolezza interpretativa dell'art. 416-bis cod. pen. assai innovativa rispetto alla proverbiale prudenza degli inquirenti baresi (sui quali gravava negativamente la impostazione minimizzatrice promanante dalla sentenza del Tribunale di Bari del 24 ottobre 1986), riteneva che "la contestazione della fattispecie associativa di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90 non solo trova ampio e specifico riscontro negli elementi probatori, ma appare oltre tutto riduttiva rispetto al fenomeno concretamente accertato (47).

... la coesione dei vari livelli organizzativi, con il permanente cemento delle risorse umane e strumentali nell'alveo unitario della "famiglia", come viene definita dall'interno l'intera struttura, si manifesta inequivocabilmente nei momenti decisivi, nei quali la figura carismatica di SAVINUCCIO campeggia come "boss" incontrastato di un vero e proprio esercito di gregari pronti ad eseguire ogni suo ordine o decisione (48)... il clan PARISI sembra collegato ad operare in accordo con una "cupola" malavita sovraordinata... sicché in conclusione... l'apparato strutturale e funzionale del clan viene giudicato ed equiparato ad una associazione di tipo mafioso, sia per il metodo di penetrazione nel tessuto territoriale (in cui non sembra mancare la componente della forza di intimidazione e dell'assoggettamento omertoso, come evidenziato dalle conversazioni già precedentemente succintamente riferite e da numerose altre che si avrà modo di citare in prosieguo), sia per il metodo di accumulazione delle risorse con reimpiego nei settori produttivi... Né l'importanza e la incidenza della capacità intimidatoria proveniente dal sodalizio può essere minimizzata ove si consideri che l'espansione del programma criminoso e la stessa sopravvivenza, almeno di alcuni organigrammi, è stata realizzata proprio grazie al sistema di violenta prevaricazione e sopraffazione di ogni principio di legalità con la creazione di un clima di assoggettamento violento ed omertoso nel tessuto sociale su cui il gruppo operava, sistema che in tutto ricarca il "metodo mafioso" (49).

L'altro gruppo mafioso che, come il clan PARISI, si trova inestricabilmente avvinto alla vicenda delle Case di Cura Riunite di Francesco CAVALLARI, è quello guidato da Antonio CAPRIATI, operante nel borgo antico della città di Bari, quartiere dal quale ha mutuato la denominazione una recentissima operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari coordinata dai Sostituti CHIECO e SCELSI, nel corso della quale sono state emesse dal Giudice per le indagini preliminari CIRILLO ventisette ordinanze di custodia cautelare per associazione di stampo mafioso e per vari omicidi nei confronti di altrettanti affiliati e concorrenti 'esterni' alla attività dell'organizzazione (50).

Secondo il G.I.P. di Bari "il suddetto gruppo malavitoso nasce nei primi anni '80 nel borgo antico cittadino e fa capo a CAPRIATI Antonio, che già il 14 aprile 1984 veniva indicato dal N.O. dei CC. come partecipe di un vasto sodalizio di stampo camorristico/mafioso che riuniva il "gotha" della criminalità organizzata regionale (es. RIZZIGiosuè, PARISISavino, ROMANOOronzo, MUOLOGGiuseppe, DENTICEGiuseppe, BIANCOLIFrancesco, DALENAGiovanni ed altri).

Il clan CAPRIATI, che inizialmente traeva le fonti di guadagno dalle attività legate al contrabbando di t.l.e. ed in questa prospettiva intratteneva relazioni con ambienti camorristici ed 'ndranghetistici, iniziò ad espandere la sua sfera di interessi in forza delle acquisite capacità di intimidazione, dedicandosi prima alla gestione di bische clandestine ed a estorsioni, e poi al traffico ed allo spaccio di stupefacenti. Dal conflitto armato con la "famiglia MANZARI" per il controllo delle attività illecite nel borgo antico il gruppo facente capo a CAPRIATI Antonio risultò vincente...

...il CAPRIATI Antonio entrò in relazione col capomafia calabrese ONORATO Giuseppe, dal quale, secondo le recenti dichiarazioni del collaboratore LEONE Francesco del 25 gennaio 1995) fu

affiliato, e col contrabbandiere salernitano MAISTOLuigi che, secondo il BARBIERO, fu fatto stabilire a Giovinazzo (dove egli in effetti tuttora anagraficamente risiede).

Egli si raccordò con EPAMINONDA... e con gli ambienti appulo-lombardi gravitanti attorno al pregiudicato andriese RIZZIMichele, da tempo emigrato a Milano, ed al suo referente TESSEVincenzo...

A dire del collaborante BARBIERO, l'arresto del TESSE e la sua uccisione (avvenuta il 2 marzo 1989) segnarono, per espressa volontà del RIZZI, la successione a quello, del CAPRIATI, il quale, inizialmente contrario al traffico di droga, aveva poi riconvertito a questo la sua struttura organizzativa.

Di tale riconversione delinquenziale v'è traccia pure nelle indicazioni dell'ANNACONDIASalvatore, il quale ha riferito di aver lavorato in società con il CAPRIATIAntonio nel settore del contrabbando dal 1986 e che costui, all'incirca nel 1988, gli aveva fatto sapere di voler prendere in mano la situazione anche nel settore degli stupefacenti... sicché lo stesso ANNACONDIASalvatore era divenuto fornitore di eroina del gruppo CAPRIATI.

In proposito, il collaboratore LEONE Francesco (ndr.appartenente alla organizzazione mafiosa barese guidata da AntonioDICOSOLA della quale tra breve si dirà) ha chiarito che, sotto l'alta direzione di PARISISavino, il territorio di Bari era stato diviso, con assegnazione a CAPRIATIAntonio della Città Vecchia; analogamente si è espresso recentemente il collaborante DamianoPASQUALE...

Il rinnovato interesse del gruppo CAPRIATI per il traffico di droga spiega i contatti con Nitto SANTAPAOLA e Gaetano FIDANZATI intrattenuti con CAPRIATI Antonio, mercé l'intervento di Giosuè RIZZI, e dei quali riferì agli investigatori il collaborante BARBIERO... secondo il quale il CAPRIATI, per la sua estraneità agli ambienti malavitosi milanesi e per la sua affidabilità, era stato addirittura incaricato da costoro di organizzare un attentato al Sostituto Dott.DIMAGGIO ed, all'uopo, era stato stanziato un fondo spese di ben seicentomilioni di lire...

Fino all'arresto del CAPRIATI Antonio, secondo il fratello Mario non erano in uso rituali di "fedelizzazione", ciononostante dell'organizzazione criminale facevano parte elementi "fedelizzati" da altri malavitosi di spicco, come MONTI Domenico, fedelizzato da BIANCOLIFrancesco, e lo stesso CAPRIATIAntonio, affiliato – nel periodo di comune detenzione nella stessa sezione del carcere di Trani (giugno-luglio 1992) – dal mafioso siciliano CHIOFALO Giuseppe (capo area dell'hinterland barcellonese e legato alla famiglia catanese dei CURSOTI)...

... sia le risultanze del processo "LAZZAROTTO" sia le dichiarazioni del fratello Mario, evidenziano un canale stabile di approvvigionamento nella famiglia GIORGI di San Luca, i cui componenti sono già stati condannati unitamente ai germani CAPRIATI...

Le indagini all'uopo espletate dal G.I.C.O. della G. di F. di cui al rapporto del 18 novembre 1995 hanno consentito di accertare la capacità di penetrazione del gruppo nel mondo imprenditoriale attraverso prestiti di usura e l'acquisto di cespiti aziendali già appartenuti ad imprenditori usurati. Di particolare rilievo è risultata la presenza nel centro commerciale Baricentro. Di essa ha parlato il collaboratore di Giustizia DETOMMASODaniele in riferimento ai rapporti tra l'imprenditore PISTOLATO ed il MARTIRADONNA. Successivi riscontri bancari hanno individuato relazioni del ridetto MARTIRADONNAVito, oltre che con le aziende della famiglia PISTOLATO, anche con altre ditte... tutte operanti nel centro commerciale Baricentro. Significativamente, pure CAPRIATIMario riferisce che il MARTIRADONNA prestava danaro e recuperava crediti relativamente agli operatori del Baricentro...

... si evince pure da altre dichiarazioni di CAPRIATI Mario... che il MARTIRADONNA aveva... ricevuto 70 milioni di lire dall'esponente democristiano DEGENNAROGiuseppe o dai suoi congiunti per l'appoggio elettorale dei CAPRIATI nella città vecchia in occasione delle elezioni politiche del 1992".

Per eventuali riflessioni del lettore si dirà che il DEGENNARO è colui il quale ha costruito il centro commerciale il Baricentro con danaro messogli a disposizione dall'ISVEIMER, allora presieduto dal socialista barese Giuseppe DIVAGNO, lo stesso istituto di credito che effettuò il

tentativo di salvataggio del gruppo del CAVALLARI erogando – quando ormai lo stesso era stato di totale devozione – un prestito di circa 200miliardi di lire garantito integralmente dalla Cassa di Risparmio di Puglia, pure presieduta dal socialista Franco PASSARO. Si aggiungerà infine che il CAVALLARI è stato condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di corruzione per avere erogato al socialista Rino FORMICA, centinaia di milioni di lire.

Un altro procedimento di importanza decisiva per la ricostruzione della criminalità mafiosa del capoluogo di Regione, prende il nome di “San Paolo” da quello del quartiere omonimo sito a nord ovest di Bari nel quale tra il dicembre del 1990 – epoca della scomparsa di Antonio DIOMEDE, detto Tetè, capo del gruppo malavitoso che controllava quella zona – e la fine del 1991, si svolse la più feroce e sanguinosa guerra di mafia mai verificatasi nella città.

Per quel che qui interessa si dirà che nel predetto procedimento il Pubblico Ministero MAGRONE aveva contestato l'esistenza di due diverse e distinte associazioni per delinquere semplici (art.416 cod. pen.), l'una coincidente con il clan DIOMEDE e l'altra con il clan MONTANI, quest'ultimo guidato da Renzo MONTANI, detto Andrea, soprannominato Malagnacc ad indicare le prime inclinazioni criminali del Montani (la gnacc, nel gergo della malavita barese, è la borsa oggetto di scippo).

La Corte d'Assise di Bari (Pres. Pagano, est. Gabrielli), nella motivazione della sentenza n.5 del 9 aprile 1993, ha individuato la ‘lupara bianca’ di Tetè DIOMEDE come la causa della scissione intervenuta nella associazione per delinquere unitaria che in precedenza operava nel quartiere San Paolo sotto la guida dello stesso Diomede “sulla cui sussistenza e sui cui connotati non risulta che si sia indagato” (51).

In realtà la stessa Corte d'Assise non ha mancato di polemizzare con l'Ufficio del Pubblico Ministero rilevando che nel caso di specie, con riferimento ad entrambi i clan predetti, l'imputazione di associazione di stampo mafioso sarebbe stata “generosamente tralasciata dagli inquirenti” (52).

Ed in effetti le caratteristiche delle imputazioni contestate (omicidio di Luigi SOLFRIZZI, sequestro di persona in danno di DIOMEDE Antonio, omicidio di Angelo MARTELLINO, tentato omicidio di Vito MANZARI, ferimenti di FRANCO Michele e FRANCO Francesco, omicidio di MONTANI Mario, associazione per delinquere finalizzate allo spaccio degli stupefacenti) consentono di rilevare la stranezza della rinuncia dell'Ufficio del Pubblico Ministero alla contestazione del delitto di associazione di stampo mafioso, abdicazione che – ancora una volta – non può che essere spiegata alla luce del successo goduto presso gli uffici giudiziari baresi da parte della interpretazione ‘sillogistica’ della norma dell'art.416-*bis* cod. pen., della quale si è abbondantemente detto, che ha trovato sin'ora eccezioni solo nel Tribunale di Bari redattore della sentenza sulla associazione criminosa denominata “La Rosa” (1991) e nel G.I.P. redattore della sentenza sulla associazione mafiosa guidata da Francesco CAVALLARI (1995).

La mafiosità dei clans DIOMEDE e MONTANI emerge chiarissima non solo dalla notorietà dei due sodalizi e dal timore diffuso nella popolazione nei confronti degli appartenenti a ciascuno di essi, fattori questi rilevabili da chiunque abiti a Bari, ma anche nell'eccezionale massa di prove che la abilità degli inquirenti aveva consentito di acquisire nel procedimento in esame ed in conclusione anche nelle continue e gravi minacce proferite all'indirizzo del Pubblico Ministero, persino dinanzi alla Corte d'Assise. Quest'ultima ha infatti inequivocabilmente accertato che entrambi i gruppi si sono a lungo e sanguinosamente scontrati su di un piano non a caso definito ‘bellico’, con utilizzo di armi automatiche ed esplosivi, “sempre nell'unico e finale scopo di sopraffarsi e di acquisire così il dominio incontrastato delle attività di spaccio e connesse (si è parlato dell'usura, vi sono accenni ad attività estorsive, a furti d'auto, a rapine)” (53).

“Un vincolo associativo totalizzante e permanente dunque sussistette nel periodo tra il 9 dicembre 1990 ed il 9 aprile 1991 nell'ambito della famiglia DIOMEDE e dei suoi affiliati; tale vincolo portò alla commissione di numerosi delitti, cui parteciparono soggetti di volta in volta diversi, ma sempre raggruppati tra loro, chiaramente indirizzati e coordinati da un'unica regia, cui fu rimesso il compito di decidere le modalità ed i momenti più propizi per le azioni” (54).

Di particolare rilievo la circostanza accertata dalla Corte in merito alla alleanza stabilitasi tra l'organizzazione mafiosa di Antonio CAPRIATI (55) ed il clan di Tetè Diomede sopravvissuta anche alla scomparsa di quest'ultimo e probabilmente pagata dal CAPRIATI con l'esplosione dinanzi alla sua abitazione di un'autobomba.

Per quel che concerne il clan MONTANI la Corte ha ritenuto che "Le caratteristiche di questa seconda associazione sono analoghe a quelle già evidenziate per i DIOMEDE, anzi l'associazione dei MONTANI è forse caratterizzata da una ancor maggiore compattezza e prontezza negli interventi, forse dovute ad una più marcata connotazione familiare e ad un minor numero di aderenti, con conseguente semplicità di organizzazione e chiarezza nella distribuzione dei compiti" (56).

"Il contrasto con il clan DIOMEDE dovette insorgere perché i MONTANI avevano deciso di invadere il settore del commercio della droga, fino ad allora probabilmente di esclusiva competenza dei DIOMEDE; è chiaro infatti dallo svolgersi degli eventi la progressiva proiezione del gruppo verso l'acquisto e lo spaccio di droghe pesanti... attività nella cui prospettiva vanno collocati la "paranza" (57) con Savinuccio PARISI... l'acquisizione al clan di Vito MANZARI ed il collegamento con Franco il catanese..." (58).

La citazione di quest'ultimo soggetto, da identificarsi in Franco MORALES, nato a Catania il 18 agosto 1957, fa emergere la rilevante circostanza costituita dai rifornimenti di eroina ottenuti dall'associazione dei MONTANI da parte di un'organizzazione siciliana verosimilmente "facente capo al noto mafioso PULVIRENTI, rappresentata per l'occasione dal MAZZAGLIA e dal CARCIOTTO" (59).

Si inserisce in questo contesto, sia perché attinente a fatti criminosi coevi a quelli del processo "San Paolo", sia perché avente ad oggetto un'organizzazione criminale alleata del clan MONTANI nel corso della 'guerra' di quest'ultimo avverso il clan DIOMEDE, il procedimento penale di recente conclusosi con la sentenza della Corte d'Assise di Bari (pres. Pagano, est. Lucafò, p.m. Capristo) n.8 del 19 luglio 1995, comunemente denominato processo "Anemolo" dal nome della famiglia (in senso parentale e mafioso) nel quale tale consorzio criminoso si è formato.

Anche in questo caso una rapida lettura delle imputazioni (60) rende immediatamente edotti del fatto che anche questo processo ha per oggetto episodi "bellici" (è la stessa Corte ad adoperare tale aggettivo con riferimento al metodo di esercizio della violenza fisica da parte del clan che viene definito più volte "paramilitare") connessi all'accaparramento del mercato degli stupefacenti.

Anche in questo caso il Pubblico Ministero, autocensurandosi, non ha elevato l'imputazione di associazione mafiosa, nonostante che il predetto gruppo criminoso si inserisse nel contesto delle varie 'famiglie' della città di Bari con un proprio territorio e con proprie attività criminose, ambito questo conseguito con l'utilizzo di armi e reati contro la persona e difeso assoggettando al proprio dominio la popolazione di due quartieri della città (San Pasquale e Carrassi), trasformati in vere e proprie roccaforti del clan, immerse in un'omertà divenuta quasi consenso (61).

È significativo che la Corte abbia ritenuto di dedicare un'intero capitolo al valore probatorio di un rinvenimento d'armi (62) effettuato in Via Montenevoso il 27 maggio 1992: ciò dimostra l'importanza dell'episodio, non solo a corroborazione delle dichiarazioni del collaboratore che consentì l'individuazione del deposito, ma anche al fine di stigmatizzare una delle attività d'elezione del gruppo Anemolo, costituita proprio dal traffico d'armi, verosimilmente intrattenuto con la ex Jugoslavia.

In merito alla individuazione specifica dei caratteri della associazione la Corte d'Assise di Bari ha ritenuto "l'esistenza di un gruppo di persone dotato di una certa struttura organizzata e finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati soprattutto in certi ambiti territoriali e temporali (quantomeno per tutto il 1992), nella quale l'"*affectio societatis scelerum*" che connotava tale gruppo emerge oggettivamente dalla scoperta dei segni tangibili di una struttura organizzativa sufficientemente stabile ed efficiente... innanzitutto basata su una rilevante dotazione di armi e munizioni, sistematicamente custodite... con analoghe modalità, cioè presso siti e persone

sino a quel momento insospettabili... che le rendevano immediatamente utilizzabili e trasferibili altrove.

Armamentario che... per le stesse caratteristiche qualitative e condizioni in cui fu rinvenuto... non si presenta solo come “merce” destinata alla vendita sul mercato clandestino (pur sempre probabile, anche in base a quanto dichiarato dal GAGLIARDI con riferimento ai contatti degli ANEMOLO con altri gruppi malavitosi), bensì come formidabile “potenziale bellico” in mano al gruppo e comunque come dotazione di mezzi destinati all’uso diretto nella commissione di azioni criminose (come evidenza peraltro il rinvenimento anche di giubbotti antiproiettile, parrucche da donna, guanti etc.).

...Ed anzi le caratteristiche, gli obiettivi e le modalità di alcune azioni criminose già descritte, quali soprattutto quelle attinenti ai due tentati omicidi (il primo dei quali sfociato anche nell’omicidio di CASSANO Lorenzo) di DIOMEDE Biagio, noto esponente di un clan malavitoso barese, commessi nello stesso ambito territoriale (quartiere Carrassi, addirittura sempre nei pressi dell’abitazione del DIOMEDE) ed a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro, sono elementi oltremodo indicativi dell’esistenza, quantomeno a partire dal gennaio ’92, di una contrapposizione tra gruppi malavitosi e di un conseguente generico programma delinquenziale da attuare anche attraverso l’eliminazione fisica di reali o potenziali concorrenti sul territorio” (63).

Particolare rilievo, ai fini della riconduzione del gruppo ANEMOLO alla tradizione mafiosa pugliese, assume la “quasi-prova” – tale perché acquisita solo tramite le parole di un collaboratore di Giustizia – in ordine alla piena ritualizzazione del consorzio.

“...la mancanza di pieni e sicuri riscontri a tutte le ulteriori circostanze riferite dal GAGLIARDI specialmente in ordine a (invero rudimentali) riti di iniziazione o di comparaggio (richiesta del “fiore” agli esponenti più importanti per divenire “figlioccio”) cui egli avrebbe partecipato personalmente, non esplicita alcuna efficacia (negativa) sulla ormai raggiunta prova certa ed autonoma dell’esistenza della *societas scelerum* tra le persone sopra individuate” (64).

Si noterà che gli ultimi due procedimenti penali dei quali si è detto (“San Paolo” ed “Anemolo”) confinano tra loro, al punto che avrebbero potuto essere riuniti ai sensi dell’art.17 lett. d (casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza) quantomeno sotto il profilo del rafforzamento della prova della alleanza esistente tra il clan MONTANI ed il clan ANEMOLO, opposti entrambi al clan DIOMEDE.

Ma non è la mancata riunione il punto dolente, anzi.

È invece la disarticolazione tra le indagini della Polizia di Stato che ha organicamente investigato sui fatti oggetto del processo “San Paolo” e quelle dei Carabinieri che hanno individuato le prove a carico del clan ANEMOLO, emersa con chiarezza dalla lettura delle sentenze conclusive dei rispettivi procedimenti, a preoccupare ed a far sorgere il dubbio che tale frammentazione dell’indagine, peraltro, diretta da due diversi magistrati del pubblico ministero, abbia potuto influire negativamente sull’esito di entrambi e sulla qualificazione di tali organizzazioni neo-mafiose (MONTANI, DIOMEDE ed ANEMOLO) alla stregua del paradigma sanzionatorio dell’art.416-*bis* c.p..

Nell’ambito di quanto sottoposto alla sua cognizione la Corte ha opportunamente evidenziato che “tutta questa oggettiva organizzazione e predisposizione di mezzi rivolta ad assicurare il predominio su una certa area territoriale (che, sia pure ancora in via di sviluppo e rafforzamento, non è esagerato definire paramilitare, in considerazione della più volte rimarcata efficienza e potenzialità delle armi rinvenute)” era chiaramente finalizzata ad agevolare l’attività del traffico degli stupefacenti.

Tra le prove individuate in motivazione a sostegno di tale assunto, la Corte inserisce un episodio di particolare importanza per definire il rango dei rapporti esistenti tra il clan ANEMOLO e gli altri gruppi operanti nella città di Bari diversi dal clan DIOMEDE: “vi sono risultanze processuali che dimostrano abbondantemente come gli ANEMOLO fornissero droga ad un’altro gruppo di spacciatori operante in Ceglie del Campo (nell’area di un’organizzazione facente capo a tale DICOSOLA Antonio, imputato in altro procedimento)...” (65).



Tale accenno alla indagine sulla diversa organizzazione guidata dal DICOSOLA (costituente oggetto di diverso procedimento penale del quale si è più volte detto, denominato “Conte Ugolino”) consente di constatare che in questo caso – essendo le due indagini entrambe affidate ai Carabinieri del Reparto Operativo – il coordinamento tra le stesse è stato senz’altro più facile, consentendo di acquisire un altro importante tassello del complesso mosaico della criminalità mafiosa di Bari che qui si sta tentando di ricomporre attraverso una revisione della moltitudine di iniziative investigative sin qui condotte senza alcun sistematico coordinamento.

In tal senso deve riconoscersi proprio alle indagini condotte dal Sostituto Procuratore RINELLA nel contesto del procedimento penale “Conte Ugolino” il primo sforzo, parziale (perché non riguarda tutti i gruppi mafiosi della città), ma non per questo trascurabile, di raggiungere una visione unitaria della criminalità mafiosa del capoluogo della Regione.

Tale processo si trova attualmente nella fase dibattimentale e pertanto non si dispone degli esiti dello stesso. È comunque doveroso riportare quella che attualmente è solo l’opinione dell’Ufficio del Pubblico Ministero, ma che non può non confermare, per la serietà del magistrato da cui proviene, la tesi qui modestamente sostenuta in ordine alla grave sottovalutazione della situazione criminale oggettivamente addebitabile al ceto istituzionale che negli ultimi dieci anni (salvo alcune eccezioni perciò stesso ancor più apprezzabili) ha avuto per legge o per mandato elettorale la responsabilità del contrasto alla delinquenza organizzata nella provincia di Bari ed in particolare nel capoluogo.

“In definitiva questo P.M. è convinto che, al termine della fase dibattimentale, attraverso l’utilizzo degli elementi di prova offerti dall’accusa, la Corte avrà chiara la visione di una realtà che forse per i signori giudici non era neanche immaginabile: la presenza nella nostra Puglia, e segnatamente in Bari e nel suo hinterland meridionale, che fino a ieri sembrava impermeabile al fenomeno mafioso, di una pericolosissima organizzazione criminale che ha seminato lutti, che ha commesso reati gravissimi, che ha terrorizzato l’inerme popolazione dei nostri centri e che mirava ad impossessarsi dell’intero territorio per spadroneggiare ed imporsi, approfittando dello stato di assoggettamento e di omertà determinato dallo stesso vincolo associativo e dalle condotte violente poste in essere” (66).

Tale conclusione appare ‘allo stato degli atti’ assolutamente condivisibile e comunque meritevole di essere adottata quantomeno quale punto di partenza metodologico delle successive indagini in materia di criminalità organizzata riguardanti la città di Bari ed il suo circondario.

L’inizio della investigazione, così come presentata dal Pubblico Ministero, mostra sconcertanti similitudini e riferimenti con quanto accertato nel processo alla Sacra Corona Unita di Giuseppe ROGOLI conclusosi con la sentenza 24 ottobre 1986: “I Carabinieri, utilizzando preziose notizie acquisite nel corso di indagini riguardanti il gruppo malavitoso degli ANEMOLO... evidenziavano la sussistenza di una organizzazione criminale particolarmente agguerrita con la partecipazione di numerosi soggetti che apparivano tutti legati a DICOSOLA Antonio e MARTINELLI Giovanni... Contemporaneamente... la sera del 15 febbraio 1993... in sede di perquisizione della cella occupata da LEONE Francesco... erano stati sequestrati alcuni appunti manoscritti sulla costituzione in data 5 ottobre 1991 a Bari-Carbonara di un sodalizio criminale di stampo mafioso-camorristico denominato S.C.A. (Sacra Corona Autonoma) operante nella zona”...

Tratto in arresto il 3 giugno 1993, il LEONE confermava la sua volontà di collaborare... informando... dell’esistenza di un agguerrito e numeroso gruppo criminale che, all’indomani del duro colpo inferto dalle forze di polizia e dall’autorità giudiziaria a due associazioni camorristiche operanti in Puglia (la S.C.U. e LAROSA), aveva iniziato ad operare sul territorio del sud barese attraverso una compagine associativa gerarchicamente organizzata...

Più o meno nello stesso arco di tempo... offriva la sua collaborazione D’AMBROSIO Natale, le cui dichiarazioni permettevano... di ulteriormente riscontrare le dichiarazioni del LEONE... ricostruendo l’associazione criminale facente capo a DICOSOLA Antonio, alla quale aveva aderito e nell’ambito della quale aveva commesso i reati confessati, in termini sostanzialmente analoghi a quelli indicati dal LEONE...

Nella fase finale delle indagini... si inseriva...la collaborazione offerta da DETOMMASODaniele... che consentiva agli organi inquirenti di poter videoregistrare una cerimonia di affiliazione, così ottenendo un riscontro di grandissimo valore probatorio...

...De Tommaso non solo confermava la struttura organizzativa dell'associazione... facente capo al DICOSOLA, ma chiariva... il ruolo ricoperto dal clan... all'interno della più ampia organizzazione malavitosa barese... era in grado così di fornire un breve excursus storico della creazione della S.C.U. ad opera di Pino ROGOLI, nel1985-86, avvenuta nel carcere di Bari, alle sue diverse ramificazioni nel territorio con diverse denominazioni: La Rosa in terra di Bari, la Rosa dei Venti in terra di Lecce, l'asso di bastoni in terra di Taranto e così via... Infine ilDETOMMASO indicava nel PARISI Savino il soggetto posto all'apice dell'organizzazione nel barese, al quale era legato e dal quale dipendeva AntonioDICOSOLA ed il suo clan...

...successivamente iniziava la sua collaborazione D'AMBROSIO Francesco, fratello diD'AMBROSIONatale... il quale, nel dichiararsi affiliato ad una associazione mafiosa a seguito di cerimonia avvenuta nel carcere di Bari... confermava la struttura organizzativa del sodalizio a cui aveva aderito e la sua operatività sul territorio di Bari e del Sud barese... chiariva la struttura dinamica del sodalizio al culmine della quale poneva PARISI Savino, indicato come l'incontrastato capo di ogni cosca...

... sia Mario CAPRIATI che Pasquale DAMIANO offrivano indicazioni che portavano a confermare quanto asserito dai precedenti collaboratori in ordine alla associazione per delinquere operante in Bari e provincia ed alla sua organizzazione, al vertice della quale entrambi ponevano il PARISI Savino, che aveva assunto un ruolo dominante, divenendo in pratica il capo di tutta la criminalità organizzata di Bari e dintorni" (67).

Sarà solo l'esito del dibattito a confermare l'esattezza di questa inquietante ipotesi che individua in Savino PARISI il boss dei boss della criminalità mafiosa della provincia di Bari, ormai federata in un'unica struttura che vede riunite – sempre salvi gli inevitabili conflitti interni – tutte le 'famiglie' delle quali si è sin'ora detto (MONTANI/MANZARI, DI COSOLA, DIOMEDE, PARISI/BIANCOLI, CAPRIATI, ANEMOLO), approfittando di un connettivo di culturale mafioso comune a tutte, consistente nella tradizione camorristico-carceraria iniziata da Giuseppe ROGOLI il 1° maggio 1983 e derivante dal suo progetto di organizzare la S.C.U. in un'unica struttura di ambito regionale.

Le centinaia o forse migliaia di semi della 'corona' (gli affiliati alla S.C.U. battezzati tra il 1983 ed il1986) che avrebbe dovuto legare tutta la Puglia sotto le regole della 'Ndrangheta ed il dominio del ROGOLI, investito dal BELLOCCO del 'fiore' (facoltà di formare una 'famiglia'), anche dopo il fallimento del progetto panregionalistico del boss mesagnese, hanno evidentemente continuato a conservarsi nel circuito carcerario ed a germogliare con continuità impressionante dando luogo ad entità purtuttavia riconducibili alla medesima radice genetica.

La ricostruzione della super-organizzazione guidata da Savino PARISI ed operante nel sud barese effettuata nel procedimento "Conte Ugolino" corre parallela, anche se con risultati nella lotta per l'egemonia criminale esattamente inversi, a quella della storia del gruppo criminale operante nel nord della provincia di Bari, storicamente antagonista della associazione criminale guidata da Salvatore ANNACONDIA che in modo più o meno clandestino ha condotto nei confronti di quest'ultima una vera e propria 'resistenza' culminata infine, dopo l'inizio della collaborazione con la Giustizia da parte dell'ANNACONDIA, in un breve e sterile periodo di supremazia subito stroncato dall'azione investigativa delle Forze dell'Ordine.

Tali elementi consistono, e non poteva essere diversamente, nelle dichiarazioni di tre collaboratori diGiustizia, Vito PIUMELLA, Roberto LACALAMITA e Cosimo CIRFETA che secondo prospettive diverse, ma complementari, hanno delineato l'esistenza, a partire dalla metà degli anni '80, di un gruppo carcerario tranese e barlettano, strettamente legato alla tradizione mafiosa della Sacra Corona Unita.

Le dichiarazioni dei predetti consentono di riagganciare al predetto filone mafioso il gruppo inizialmente guidato da Gregorio COSCHIERA e successivamente passato sotto la direzione di

Giuseppe RANA e Roberto LACALAMITA che può senza dubbio considerarsi l'unico sodalizio operante in Trani opposti alla straripante potenza militare ed economica del clan ANNACONDIA.

Secondo il PIUMELLA ed il LACALAMITA il COSCHIERA fu detenuto presso il carcere di Bari, congiuntamente allo stesso LACALAMITA, proprio nel periodo in cui tale struttura detentiva nasceva e prosperava la Sacra Corona Unita di Giuseppe ROGOLI del quale il COSCHIERA ed il LACALAMITA divennero 'figliocci' (68).

In merito a tali affiliazioni rivestono particolare importanza proprio le dichiarazioni del LACALAMITA il quale ha narrato delle circostanze della morte del COSCHIERA secondo il punto di vista dei componenti del suo gruppo, sottolineando la percezione chiara da parte di costoro della responsabilità per tale delitto di Salvatore ANNACONDIA che pure ha ammesso la propria responsabilità per l'uccisione del COSCHIERA da lui decisa sulla base di moventi del tutto compatibili con la ricostruzione del fatto operata dal LACALAMITA in sede di interrogatorio.

Invero l'ANNACONDIA, nella sua ricostruzione dei fatti, non mostra di aver percepito all'epoca del delitto e neppure successivamente l'esistenza della organizzazione guidata dal COSCHIERA, rimasta in completa clandestinità, e purtuttavia aveva deciso l'eliminazione di quest'ultimo ritenendolo comunque un ostacolo per sua irresistibile ascesa al vertice della criminalità tranese.

La morte del COSCHIERA determinava l'assunzione del ruolo di capo della organizzazione antagonista a quella dell'ANNACONDIA, da parte di Giuseppe RANA e di Roberto LACALAMITA, questa volta detenuti presso il carcere di Trani nel quale procedevano ad affiliare numerosi soggetti, secondo modalità rigorosamente clandestine al fine di non suscitare la reazione del boss tranese.

L'arresto di Salvatore ANNACONDIA avvenuto il 1° ottobre 1991, determinò un vuoto di potere che fu immediatamente colmato da un sodalizio promosso e diretto da Gaetano RANO che tentò di appropriarsi della rete di spaccio degli stupefacenti già organizzata dall'ANNACONDIA in Trani costituita dalle 'famiglie' tranesi ZECCHILLO, PATRUNO, ANCLER e DE VINCENZO battezzando diversi componenti di queste organizzazioni dedite al traffico di stupefacenti.

La reazione di ANNACONDIA all'usurpazione del suo territorio non tardò a manifestarsi e fu rappresentata dalla comparsa in Trani di PALOMBELLA Emanuele, originario di S.Ferdinando di Puglia (FG) che in quel periodo si trovò casualmente detenuto con l'ANNACONDIA presso il carcere di Foggia.

Il boss tranese, che con il PALOMBELLA aveva stretto rapporti fiduciosi anche attraverso Giosuè RIZZI (del quale si dirà più avanti), 'padrino' del PALOMBELLA incaricò quest'ultimo di accreditarsi in Trani ed in particolare nei confronti del RANO, quale suo rappresentante.

La circostanza è specificatamente narrata sia dal Piumella che dallo stesso PALOMBELLA e può pertanto ritenersi provata.

Il possibile conflitto tra il PALOMBELLA ed il RANO si stemperò in un accordo consistente nel versamento del 50% degli introiti dei traffici di stupefacenti dell'organizzazione per così dire "concessionaria" dell'ANNACONDIA, ai congiunti di quest'ultimo rimasti in libertà ed in particolare al fratello Giuseppe.

Il nuovo elemento che intervenne su tale assetto è costituito dalla collaborazione con la Giustizia di Salvatore ANNACONDIA iniziata nel gennaio 1993.

Al verificarsi di tale evento il fratello dell'ANNACONDIA liberò il RANO ed il PALOMBELLA dall'obbligo di "pagare il territorio" e ciò in conformità alle regole mafiose che in tali eventualità prevedono la decadenza immediata di chi prenda a collaborare con lo Stato da ogni diritto o privilegio criminale.

Tale emancipazione in realtà non determinò particolari variazioni nel *modus operandi* della organizzazione RANO-PALOMBELLA che pertanto proseguì la propria attività di rifornimento delle organizzazioni coincidenti con le famiglie ZECCHILLO, ANCLER, PATRUNO, e DE VINCENZO.

In questo lungo lasso di tempo il ruolo di quella camorra carceraria che, fondata dal COSCHIERA, si era mantenuta viva dapprima grazie al RANA e successivamente al LACALAMITA, era stato in realtà del tutto azzerato dalla ferocia criminale dell'ANNACONDIA che ne aveva decimato le fila e confinato le manifestazioni esclusivamente all'interno del carcere di Trani ove confluivano tutti i pregiudicati tranesi e barlettani.

Dopo la morte del COSCHIERA, infatti, Giuseppe RANA aveva proseguito in condizioni di assoluta clandestinità (almeno nelle sue intenzioni), le affiliazioni di soggetti detenuti presso il carcere di Trani illudendosi che questi avrebbero potuto fungere da base soggettiva del movimento di "resistenza" allo strapotere dell'ANNACONDIA.

Ma così come in precedenza era avvenuto per il COSCHIERA, per Raffaele FABIANO e per Giovanni ACQUAVIVA, tutti affiliati all'organizzazione, anche il RANA, non appena ottenuta la semilibertà, fu barbaramente ucciso dall'ANNACONDIA mentre faceva rientro per la notte nella casa circondariale di Trani. Ed anzi quest'ultimo, nell'attribuirsi la responsabilità anche di questo delitto, ha individuato nel LACALAMITA colui che, tradendo il RANA, ebbe a fornirgli le notizie necessarie alla predisposizione dell'agguato. Il ruolo di 'capi' di tale gruppo camorristico-carcerario ricoperto dal RANA e dal LACALAMITA è stato pienamente confermato dal collaboratore di giustizia salentino Cosimo CIRFETA il quale, a parziale riscontro delle dichiarazioni dell'ANNACONDIA, ha persino avuto modo di evidenziare al P.M. che l'interrogava la esistenza di un latente conflitto tra il RANA ed il LACALAMITA, fatto questo che avrebbe potuto giustificare il tradimento di quest'ultimo.

Ed è lo stesso CIRFETA a riferire del collegamento tra il RANA e Savino PARISI allorquando narra di essere stato frenato da Gianni DE TOMMASI, altro capomafia salentino della S.C.U., dall'intervenire a favore del RANA nella contesa che opponeva quest'ultimo all'ANNACONDIA con il riferimento alla circostanza che quella zona (il nord barese) era di esclusiva competenza del PARISI e del BIANCOLI e che pertanto era assolutamente interdetto ogni intervento non espressamente richiestogli dai predetti.

Tutto questo per spiegare quale era l'opinione di due fedelissimi del ROGOLI (almeno sino alla morte del DODARO) in merito al legame mafioso che quali esponenti di rilievo della S.C.U. leccese, li vincolava comunque al PARISI ed al BIANCOLI, al punto da non interferire in nessun modo nel territorio di loro competenza, neppure per ausiliare i componenti di un gruppo (quello del RANA) comunque riconducibile allo stesso ceppo della organizzazione del PARISI e del BIANCOLI.

La morte del RANA ebbe come conseguenza una grave crisi dell'organizzazione antagonista di quella dell'ANNACONDIA che praticamente sopravvisse soprattutto grazie alla attività degli affiliati barlettani che riconoscevano l'autorità di Giuseppe SPERA, capo dell'omonimo clan contrapposto in Barletta a quello dei fratelli CANNITO, quest'ultimo alleato dell'ANNACONDIA secondo un rapporto esattamente speculare.

I rapporti esistenti tra questi due gruppi criminosi barlettani sono stati oggetto della sentenza del Tribunale di Trani (pres. est. Russi) n.162 del 22 giugno 1995 che ha riconosciuto la mafiosità della organizzazione guidata dai fratelli Cosimo DAMIANO, Giuseppe e Francesco CANNITO.

Dalle informazioni acquisite dai collaboratori di Giustizia PIUMELLA e LACALAMITA si ottiene conferma del consolidamento dei rapporti tra i barlettani appartenenti al clan SPERA ed alcuni dei soggetti tranesi in precedenza affiliati all'organizzazione camorristico-carceraria antagonista di quella dell'ANNACONDIA, tra i quali spiccava per personalità criminale tale PATRUNO Domenico. Tale contesto ha trovato conferma proprio nelle dichiarazioni del LACALAMITA, il quale ha dato pienamente conto dei legami sussistenti, proprio all'interno di questo sodalizio camorristico-carcerario, tra il PATRUNO e gli uomini di SPERA Giuseppe.

Neppure a seguito della collaborazione con la giustizia da parte dell'Annacondia, tale organizzazione camorristico-carceraria riuscì a prendere il sopravvento, anche perché subito stroncata dalle investigazioni delle Forze dell'Ordine riassunte nella sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani LOVECCHIO del 29 settembre 1995.

Tali fatti, per quanto esposti con notevole sintesi nonostante la complessità dei passaggi storici che essi presuppongono, formano un percorso logico e storico perfettamente coerente e riscontrato da plurime fonti di prova che consentono di ritenere l'esistenza in Trani e Barletta di un consorzio criminale antagonista a quello di Salvatore ANNACONDIA che pur nascendo per divenire mafioso, proprio per il successo (in senso darwinistico) di quest'ultima associazione criminale, non raggiunge mai un'estrinsicazione effettiva tale da informare gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art.416-*bis* c.p.

A questo punto sarebbe inevitabile invertire la prospettiva per meglio delineare le proporzioni del fenomeno criminale più interessante (sotto il profilo scientifico) e più pericoloso (sotto il profilo dell'ordine pubblico) dell'ultimo decennio in provincia di Bari costituito dall'irresistibile ascesa di Salvatore ANNACONDIA, modesto pescatore tranese che ancora quattordicenne perse la mano destra nel corso di una battuta di pesca di frodo con l'utilizzo di esplosivo.

Vi è però che sulle dichiarazioni dell'ANNACONDIA sussiste ancora il segreto. Ci si dovrà pertanto limitare ad alcune generali constatazioni.

In un contesto criminale e carcerario nel quale il prestigio della Sacra Corona Unita saliva in modo inversamente proporzionale alla sua sottovalutazione sociale e giudiziaria e di pari passo all'incremento del numero delle affiliazioni rituali che si celebravano tra i detenuti di tutta la Puglia, da Lecce a Foggia passando per Brindisi, Taranto e Bari, ANNACONDIA trovò una via originale, seppur rispettosa delle regole e delle usanze della criminalità pugliese, per costituire attorno a sé un'efficiente e compatta organizzazione essenzialmente dedicata al traffico di stupefacenti in larghissima scala, tanto ampia da dover controllare per intero il mondo criminale, il territorio e le istituzioni di Trani e dei territori limitrofi, utilizzando, se necessario, tutto lo strumentario di intimidazione ed assoggettamento delle moderne organizzazioni mafiose, dall'omicidio alla corruzione, inculcando il terrore nella popolazione, negli avversari ed anche tra gli stessi affiliati consci anch'essi della pericolosità dell'ANNACONDIA.

Sotto la sua guida l'associazione fu riconosciuta da tutte le società criminali italiane venendo a costituire un modello organizzativo moderno e di difficile aggressione giudiziaria in quanto privo di ogni ritualizzazione ed orientato al massimo pragmatismo.

L'irresistibile ascesa del boss tranese iniziò verso la metà degli anni ottanta attraverso una serie di efferati omicidi in cui molti dei più prestigiosi criminali della zona caddero sotto i suoi colpi secondo modalità che di per sé costituiscono una grossa novità rispetto al passato tanto che, dopo tali eventi, la comunità criminale della zona, che in precedenza aveva fatto ricorso alle uccisioni molto raramente e prevalentemente in contesti emotivi, cominciò a razionalizzare il metodo dell'omicidio come mezzo di egemonia e quindi a ritenere che il prestigio di un capo non fosse più legato solo alla sua capacità carismatica ed all'intelligenza delle sue scelte delinquenziali, ma anche – puramente e semplicemente – alla sua determinazione (e di quella dei suoi uomini) di risolvere le contese attraverso l'omicidio sistematico dell'avversario e di tutti coloro che avrebbero potuto vendicarlo o prenderne il posto.

Tale concezione dell'omicidio, per la prima volta nelle nostre zone, diviene un metodo di affermazione del dominio del gruppo, come in precedenza erano stati i pestaggi, i danneggiamenti e le gambizzazioni, ed il salto compiuto non è da poco se è vero che nel breve lasso di tempo che va dal 1986 al 1991 – anno in cui l'ANNACONDIA viene definitivamente arrestato – vengono da lui compiuti, decine e decine di omicidi.

Il fenomeno, peraltro, si svolge identico in tutta la Regione, poiché le province di Foggia, Brindisi, Lecce e Taranto offrono tragici e sconcertanti riscontri statistici sul numero degli omicidi commessi. Per la Puglia, tale incredibile numero di uccisioni è una novità assoluta, senza alcun precedente dal dopoguerra in poi; per la prima volta la cronaca nera della nostra provincia si assimila a quelle delle province siciliane, calabresi e campane ed in questo contesto è ANNACONDIA che incarna a Trani l'apice mafioso raggiunto dalle organizzazioni criminali italiane in tutto il paese proprio in quegli anni, approfittando soprattutto dei loro legami con la

politica e della assoluta mancanza di risposta giudiziaria seguita alla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Non diversamente da ogni altro gruppo organizzato, quello capeggiato da ANNACONDIA, costruisce la rete delle sue relazioni con la società civile e con le istituzioni attraverso un metodo che potremmo definire di doppio binario: da un lato approfitta del terrore assoluto che è capace di incutere in chiunque e dall'altro alletta politici e uomini delle istituzioni attraverso la sua indubbia attitudine a risolvere ogni tipo di problema, da quello di raccogliere voti per una competizione elettorale a quello di riportare alla ragionevolezza avversari riottosi, da quello di trovare il danaro per una speculazione edilizia a quello di ottenere dalle amministrazioni le autorizzazioni necessarie.

Nessuno può negare che per almeno sei o sette anni il boss tranese è stato il vero padrone della città trovando l'unico serio ostacolo nelle forze dell'Ordine che però, solo nel tempo, potevano apprezzare la dimensione effettiva del personaggio e, soprattutto, raccogliere prove a suo carico.

In questo periodo si assiste inoltre alla vera e propria esplosione del mercato dell'eroina e della cocaina in provincia di Bari: anche il capoluogo veniva rifornito dal gruppo ANNACONDIA di notevoli quantitativi di sostanza che inondavano in grandi quantità Andria, Trani e Barletta portando il fenomeno della tossicodipendenza a livelli di guardia.

Nel 1994 l'operazione "Colonna", coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani e frutto delle investigazioni dei Carabinieri e della Polizia di Stato, ha dimostrato non solo che persino la caduta dell'ANNACONDIA non ha sortito l'effetto di diminuire l'entità dello stupefacente spacciato in città, con ciò confermando la capacità del suo gruppo nell'ampliare al massimo, ed in modo duraturo, la domanda di eroina nel circondario di Trani, ma pure che le strutture organizzative dell'ANNACONDIA sono sopravvissute al suo promotore continuando imperterrite la propria attività.

L'unica parte delle dichiarazioni dell'ANNACONDIA già utilizzate in giudizio dalla D.D.A. di Bari è quella relativa alle organizzazioni mafiose operanti nella provincia di Foggia, l'offensiva investigativa si è sviluppata con forza seguendo due principali direttrici: l'una riferita all'associazione mafiosa operante in Foggia e San Severo in precedenza guidata da Giosuè RIZZI e Rocco MORETTI, ed attualmente sotto la guida di Roberto SINESI, Agostino CAMPANARO ed Antonio a San Severo e delle cui origini storiche si è sopra già detto; l'altra relativa all'associazione mafiosa operante in Cerignola e Milano, convenzionalmente denominata clan PIARULLI-FERRARO. Con riferimento a quest'ultima occorre dire che la stessa è oggetto del procedimento penale n.13/95 R.G. notizie di reato (p.m. Carofiglio), che attualmente si trova nella fase dibattimentale dinanzi alla Corte d'Assise di Foggia.

L'originaria impostazione accusatoria proveniente dalle dichiarazioni dell'ANNACONDIA ha attualmente trovato conforto ed ampliamento alla luce delle dichiarazioni di altri collaboratori di Giustizia ed in particolare dei fratelli Pasquale e Domenico RICCIARDI, di Michele STRAFEZZA, di Vittorio FOSCHINI, di Roberto CIANNARELLA; ma sin dall'epoca in cui esse intervennero, le rivelazioni dell'ANNACONDIA costituiscono pieno riscontro degli accertamenti delle forze di polizia locali che già avevano individuato vari gruppi delinquenziali denominandoli convenzionalmente con i nomi delle personalità che li guidavano.

Furono così individuati il clan CAPUTO-FERRARO (operante in Cerignola e dotato, tra gli altri, del maggiore potere criminale, collegato con la famiglia cerignolana dei PIARULLI e con quella canosina dei Pellegrino, operanti entrambe in Milano) ed il clan LAMONACA-VISAGGIO (operante a San Ferdinando di Puglia, ma strettamente legato al clan CAPUTO-FERRARO).

A partire dal 1988-1989, in seguito al vuoto di potere determinato da una pesante offensiva investigativa subita nel 1989 dal clan CAPUTO-FERRARO, si elevò il ruolo di due sottogruppi l'uno guidato dai fratelli Luigi ed Aldo STRAFILE e l'altro dai fratelli CUCCHIARIALE, entrambi dotati di una certa autonomia dal clan CAPUTO-FERRARO, comunque dominante nella zona territoriale in considerazione.

Tale mappa era stata quasi totalmente delineata già prima delle dichiarazioni dell'ANNACONDIA, nel rapporto n.414/7/1989 del 9 giugno 1990 del Reparto Operativo

dei Carabinieri di Foggia redatto sulla base delle dichiarazioni di Giovanni LOSURDO, appartenente al clan guidato da Leonardo DI TOMMASO, detto Taddone.

Nell'indicato rapporto i carabinieri sostenevano che "Negli ultimi 5 anni, com'è noto, in vari centri urbani della provincia di Foggia, compreso il capoluogo, ma soprattutto in Cerignola, la situazione della sicurezza pubblica ha raggiunto i livelli di estrema pericolosità sociale, con gravi conseguenze per l'incolumità personale della gente onesta e del suo patrimonio.

Tale situazione, che risale agli anni '85-'86, è peggiorata giorno dopo giorno sino a raggiungere l'attuale stato, in cui i delinquenti di Cerignola sono arrivati a sparare anche nei negozi e sulla pubblica via all'indirizzo di commercianti, di imprenditori e di operatori economici in genere, che si sono rifiutati e si rifiutano di sottostare alle ripetute richieste estorsive di ingenti somme di danaro, ed a sfondare le porte corazzate degli uffici postali e delle banche con i trattori per rapinare il danaro.

In Cerignola, in particolare, a partire dagli ultimi mesi del 1989 ad oggi, sono in corso oltre 250 tentativi di estorsioni ai danni di professionisti, imprenditori economici e commerciali. La situazione è divenuta pertanto insostenibile e negli ultimi tempi l'esercito di estortori è arrivato persino ad intimorire gli operatori agricoli perché non si rechino al lavoro nei campi per raccogliere i nuovi prodotti.

Le Forze dell'Ordine, politiche ed imprenditoriali non riescono, purtroppo, a contenere il fenomeno estorsivo che diviene sempre più dilagante e preoccupante per la sicurezza pubblica".

Nello stesso rapporto era anche possibile leggere che il capo della mafia cerignolana, CAPUTO Giuseppe – già imputato nel processo di Bari alla S.C.U. del 1986 – era succeduto al cutoliano Cosimo CAPPELLARI, deceduto per cause naturali il 27 ottobre del 1987.

In pochi anni il CAPUTO aveva consolidato il suo gruppo, legandosi a quello foggiano guidato da Giosuè RIZZI e Gerardo AGNELLI.

La ricostruzione del fenomeno criminale cerignolano ivi operata era quindi pressoché identica a quella effettuata dalla D.D.A. di Bari sulla base delle dichiarazioni dell'ANNACONDIA che individuava nel traffico di stupefacenti, nelle estorsioni e nelle rapine, le principali attività criminali svolte dai predetti gruppi.

Secondo ANNACONDIA, ed anche questo dato ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni degli altri collaboratori di Giustizia, numerosi sono stati gli omicidi compiuti dai 'cerignolani' al fine di agevolare la propria attività.

Nel frattempo, nel febbraio del 1989, era scattata in Cerignola una vasta operazione di polizia, nel corso della quale quasi tutti gli appartenenti alla predetta organizzazione furono arrestati.

Nei mesi seguenti molti degli affiliati scarcerati o posti agli arresti domiciliari potendosi così ricostituire appieno l'organizzazione che veniva definitivamente smantellata solo nel 1994 nel contesto della 'operazione Cartagine' condotta dalla D.D.A. di Bari (p.m. Carfiglio), attualmente al vaglio della Corte d'Assise di Foggia.

Con l'emissione dei mandati di cattura del 6 febbraio 1989 il Giudice Istruttore di Foggia addebitava a trentuno affiliati, tra i quali i fratelli Giuseppe, Giovanni ed Angelo CAPUTO, Giovanni FERRARO, detto Cipolla, Nicola TRAVERSI, Francesco COMPIERCHIO, detto Franchino il nero, Vito COMPIERCHIO, detto Salzizza, Francesco BRUNO, detto Franco strascina, Luigi CURCI, detto Gino smoking, Domenico CURCI, Andrea RUSSO, detto Scagliola, Giacomo DE FILIPPO, detto Lillino di aver trafficato quantitativi ingenti di cocaina, eroina ed hashish, in particolare quattordici chilogrammi di hashish, due chilogrammi di eroina, ed un chilo circa di cocaina, fra la fine del 1988 ed i primi mesi del 1989.

Tale procedimento si concludeva in primo grado con la sentenza n. 289/20 Reg. Ins. e n. 39/90 R.G.T. del Tribunale di Foggia datata 31 maggio 1990 nella cui motivazione si rinviene la conferma delle dichiarazioni dell'ANNACONDIA.

"Ritenevano gli inquirenti di trovarsi di fronte ad una grossa associazione finalizzata al traffico di stupefacenti che acquistava la merce a Milano e, da Cerignola, la distribuiva, oltre che sul posto, nei vicini centri di Manfredonia e Vieste, in Molise ed in Abruzzo. I fratelli CAPUTO, e in

particolare Giuseppe, ne erano i capi; CAPUTO Giovanni, BRUNO Francesco, TRAVERSI Nicola e RUSSO Andrea i corrieri che acquistavano la droga a Milano”.

Nel corso del procedimento di primo grado veniva riconosciuta la qualità di ‘capi’ dell’organizzazione ai tre fratelli CAPUTO; conferma di ciò derivava poi dalla sentenza della Corte d’Appello del 25 febbraio 1991 che però assolveva RUSSO Andrea, FERRARO Giovanni e COMPIERCHIO Francesco dalla imputazione associativa.

Tale circostanza determinava l’eclissi dei fratelli CAPUTO, pesantemente condannati a lunghe pene detentive, e la ascesa al vertice della organizzazione di Giovanni FERRARO e di Giuseppe MASTRANGELO, quest’ultimo non coinvolto nel procedimento giudiziario in questione.

Attualmente proprio il MASTRANGELO può essere considerato, assieme ai fratelli Mario e Michele PIARULLI uno dei membri di maggior rilievo della organizzazione già qualificata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari Cirrillo come rientrante nella previsione sanzionatoria dell’art. 416-*bis* cod. pen.. Come detto tale procedimento è attualmente in corso dinanzi alla Corte d’Assise di Foggia.

Ritornando alla organizzazione egemone nel capoluogo della Provincia di Foggia ed in San Severo non può prescindersi dall’esaminare la sentenza n. 6 del 29 luglio 1994 della Corte d’Assise di Foggia, nota come ‘sentenza Panunzio’, dal nome dell’imprenditore edile foggiano ucciso dall’organizzazione in quanto non sottomessosi al racket delle estorsioni. In tale procedimento la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, che agiva col sostegno della Procura della Repubblica di Foggia (p.m. Chieco e Carofiglio), per la prima volta, elevava nei confronti dei componenti della organizzazione operante in Foggia e San Severo, in passato guidata da Giosuè RIZZI e Rocco MORETTI, ed attualmente diretta da Roberto SINESI, Agostino CAMPANARO ed Antonio PARISI, l’accusa di associazione di stampo mafioso.

La Corte d’Assise di Foggia (pres. D’Errico, est. Casiello), dimostrava di avere perfettamente interpretato la concreta situazione nella quale i fatti oggetto delle imputazioni si erano svolti.

“Tra l’89 ed il ’92, Foggia veniva funestata da estorsioni, fermenti, omicidi, che – per le modalità della loro commissione, per il coinvolgimento di determinati soggetti, per i loro connotati deteriori, per gli obiettivi presi di mira – testimoniavano la presenza di una struttura solida, efficiente e duratura, dotata di una pericolosa e destabilizzante potenzialità.

... nel gennaio 1990, il costruttore edile PANUNZIO Giovanni, ... mentre era da solo a bordo della sua autovettura, veniva affiancato da una moto di grossa cilindrata con due persone a bordo, una delle quali gli puntava contro una pistola, senza sparare.

Il PANUNZIO, che già in precedenza era stato vittima di richieste estorsive per somme rilevanti, informava subito dell’attentato la Polizia, che a seguito di acquisizioni di varia natura... sorprende in flagranza CORVINO L., quando aveva appena ricevuto la somma di L. 35 m. ni da PANUNZIO Michele, figlio di Giovanni. Le indagini prendevano corpo, in particolare, dopo il rinvenimento da parte della Polizia, nel maggio ’91, di un memoriale redatto dal costruttore per la moglie – da aprire, secondo annotazione sulla busta, nel caso gli fosse successo qualcosa...

Dopo lunghe ed estenuanti trattative, punteggiate da minacce, anche con riferimento ad altro costruttore del luogo, CIUFFREDA Nicola, assassinato dopo tentativi estorsivi il 14 settembre 1990, PANUNZIO Giovanni, verso le ore 22.45/22.50 del 6 novembre 1992, veniva ucciso con vari colpi di pistola partiti da una Fiat Uno sottratta un paio di giorni prima, in questa via Napoli e tale omicidio veniva addebitato al giovane DELLI CARRI Donato, principalmente sulla base di un teste oculare, NERO Mario, e dell’esito di un’indagine tecnica di residui da sparo sulla mano sinistra del presunto sparatore” (69).

La Corte d’Assise di Foggia, quasi avesse colto *ex ante* il senso di quanto sin qui esposto in merito ai vizi interpretativi individuati nelle motivazioni di alcune sentenze concernenti organizzazioni mafiose pugliesi e previsto l’atteggiamento psicologico dei Giudici che, come tra un attimo si vedrà, avrebbero riesaminato la sua opera, si peritava di chiarire che in presenza degli elementi previsti dal terzo comma dell’art. 416-*bis* cod. pen. “non occorre rifarsi a forme di mafia tradizionale, giacché la Cassazione, avallando un’interpretazione assai lata della fattispecie di cui all’art. 416-*bis* cod. pen., estende



l'incriminazione ad ogni forma di delinquenza associata che si avvalga dell'intimidazione nei modi e secondo le finalità illustrate a prescindere dalla loro riconducibilità o meno a matrici sociologiche tipiche (Cass. s. VI, 12 giugno 1984, ric. Chamonal), così come non richiede, quale componente strutturale del delitto, una vera e propria perfetta organizzazione con gerarchia interna e distribuzione dei vari ruoli e di specifiche cariche criminose – come ritenuto da più di un difensore – essendo sufficiente (Cass. s.I, n.179643/1988), ai fini della prova del delitto in esame, che i reati programmati ed effettivamente realizzati rivelino nella loro materialità, per *facta concludentia*, per le modalità di esecuzione od altri elementi, anche attinenti al dolo di partecipazione, caratteristiche dell'esistenza del vincolo associativo.

Lungo questa linea si svilupperà il nostro iter argomentativo” (70).

L'ineccepibilità di tali premesse veniva poi sapientemente calata dalla Corte nella storia criminale della associazione che in quel momento veniva posta al suo giudizio a partire dalla sentenza 29 giugno 1993 della Corte d'Assise d'Appello di Bari, nei confronti, tra gli altri, di RIZZI G., MONTESANO M. e CICCONE M., condannati per omicidio volontario plurimo (c.d. processo Bacardi, processo compatibile solo con reati di tipo associativo mafioso), dalla quale “è dato desumere che già nell'aprile/maggio '86 erano in guerra feroce due bande interessate tra l'altro allo spaccio di stupefacenti: una facente capo al LAVIANO G. e l'altra ad AGNELLI G. e RIZZI G., donde vari tentativi di uccidere LAVIANO G., l'assassinio di MOFFA G. del clan AGNELLI, il ferimento di D'ISIDORO L., il sequestro di TANZI S. del clan LAVIANO e l'eccidio della notte del 30 aprile-1° maggio 1986 di CORVINO, ROLLO, PISERCHIA Pietro e Manco della banda LAVIANO” (71)...

“AFoggia, dunque, non vi erano modesti “ladri di galline”, come si afferma dagli imputati, bensì una malavita organizzata, ben radicata, se gravi e sanguinosi episodi di guerra fra bande criminali intese alla supremazia ed al controllo del territorio, estorsioni e illeciti traffici si verificavano nell'86 (eccidio BACARDI: 30 aprile-1° maggio 1986), nell'88 (omicidio DELLO RUSSO: 31 marzo 1988), nell'89 (detenzione di droga: sentenza che segue al n.III), nel '90 (estorsione GALLUCCI: 14 settembre 1990), e se nella sentenza 24 ottobre 1986 del Tribunale di Bari... si parla del RIZZI come di “esponente di rilievo” di “una famiglia di 280 persone”, facente parte della “nuova camorra pugliese” costituitasi in Puglia nel 1981, del PELLEGRINO come appartenente al sodalizio e come soggetto attivo nelle affiliazioni...” (72).

Segue a questo punto della sentenza l'enumerazione di tutti gli elementi in concreto ritenuti sintomatici della mafiosità della associazione nella cui descrizione la Corte si diffonde per circa 11 pagine (da 63 a 74).

Analoga, ma ben più efficace, funzione svolge la parte della motivazione relativa all'estorsione ed all'omicidio di Giovanni PANUNZIO, coraggioso imprenditore foggiano ucciso per non aver voluto e potuto pagare l'organizzazione di cui sopra (pagg.da 97 a 152).Alla luce degli elementi molto sinteticamente richiamati, la Corte d'Assise di Foggia riconosceva alla organizzazione criminosa foggiana e sanseverese la qualificazione di unitaria associazione di stampo mafioso.

Nelle more tra il primo grado e l'appello le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari non si arrestavano, tanto che i Sostituti Procuratori Carofiglio e Viola in data 19 maggio 1995 richiedevano ed ottenevano dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari la cattura di circa 80 persone appartenenti allo stesso consorzio criminoso.

Si era infatti ottenuta una decisiva corroborazione delle prove poste a fondamento della sentenza 29 luglio 1994 attraverso la collaborazione con la Giustizia di importanti esponenti sanseveresi della associazione, in particolare di Franco BARIO, Donato CAIAFA, Antonio e Bruno DI FIRMO, e soprattutto attraverso un'intercettazione ambientale che può senz'altro essere considerata un vero e proprio documento storico della mafia della provincia di Foggia per l'importanza delle conversazioni registrate. Il più importante dei collaboratori sopra citati, Donato CAIAFA, oltre a confermare in pieno quanto accertato dalla Corte d'Assise di Foggia, aggiungeva un dato estremamente inquietante e cioè “l'avvenuta sottoposizione del clan mafioso egemone su Foggia, San Severo e zone limitrofe, alla 'Ndrangheta calabrese”.

Illuminante, al proposito, un brano del primo interrogatorio dal collaboratore del CAIAFA... “posso confermare sin d’ora la maggior parte delle cose che sono emerse nel corso del maxi processo celebrato dinanzi alla Corte d’Assise di Foggia ed in particolare fra l’altro la frenetica attività di affiliazione all’interno del carcere di Foggia. In questo processo però alcune persone pericolosissime sono state assolte e soprattutto l’attuale situazione della criminalità organizzata di Foggia è cambiata in un modo che voi nemmeno vi immaginate. In pratica ora tutto dipende dai calabresi di Franco Coco TROVATO che è un capo della ’Ndrangheta. A questo TROVATO si è sicuramente affiliato CAMPANARO Agostino che è stato assolto nel maxi processo ma che è uno dei più pericolosi attualmente in circolazione. Lui è il capo di San Severo adesso e dispone di molte decine di persone. Lui in pratica ha rilevato tutte le batterie (inclusa la mia) preesistenti ed ora comanda su tutto. Lui ha acquistato un grandissimo prestigio affiliandosi alla ’Ndrangheta e legandosi a TROVATO e per questo al momento non ha alcun rivale su San Severo. Allo stesso livello di CAMPANARO Agostino è, su Foggia, SINESI Roberto. Anche SINESI si è legato a TROVATO anche se non so se si è affiliato alla ’Ndrangheta, Io so con certezza che a TROVATO si è affiliato DELLI CARRI Donato che, come voi ben sapete, “appartiene” a SINESI; è stato lo stesso DELLI CARRI a dirmi di avere ricevuto il grado di “quinta”, e cioè il “vangelo”. DELLI CARRI si vantava di questo fatto dicendomi che, dopo essere stato affiliato da TROVATO, lui era riconosciuto dappertutto mentre il mio grado era riconosciuto solo in Puglia. In pratica legandosi ai calabresi, i foggiani ed i sanseveresi, hanno acquistato un grande prestigio che prima non avevano” (73).

Alla luce di queste nuove investigazioni il Giudice per le indagini preliminari di Bari Piero Sabatelli così si esprimeva nella motivazione della ordinanza di custodia cautelare del 31 maggio 1995: “Tutti gli elementi acquisiti, fra cui in particolare le dichiarazioni rese da CAIAFA Donato e, soprattutto, il contenuto delle conversazioni tra presenti intercettate, consentono di affermare che l’associazione della quale si parla nella sentenza in atti del 29 luglio 1994 (Corte d’Assise di Foggia) è la medesima organizzazione oggetto delle attuali indagini. L’oggetto sociale è infatti identico, l’ambito territoriale nel quale la consorteria opera è tendenzialmente immutato, i componenti sono gli stessi ed i metodi praticati sono invariati.

Il sodalizio criminale, durante il periodo di detenzione di numerosi associati e dopo la sentenza di condanna in primo grado nei confronti di molti di costoro per il reato associativo, non ha cessato l’attività, ma anzi, attraverso una serie di nuove affiliazioni e soprattutto attraverso l’intensificarsi dei rapporti con esponenti di rilievo di altre storiche organizzazioni criminali (si vedano le dichiarazioni rese dal CAIAFA nel corso di tutti gli interrogatori cui è stato sottoposto) ha accresciuto le sue dimensioni, rafforzando in tal modo la sua capacità operativa.” (74).

Pare altresì opportuno riportare – per far intendere la logica operativa della organizzazione e la ricorrenza nel caso di specie dei caratteri sintomatici individuati dal terzo comma dell’art. 416-bis cod. pen. – un breve brano della conversazione intervenuta tra due affiliati (PISERCHIA Gaetano e RECCHIA Antonio) il 9 settembre 1994, e quindi successivamente alla sentenza della Corte d’Assise di Foggia che risale al 29 luglio dello stesso anno, in merito alla eventualità che “Giacchetta”, soprannome di Donato CAIAFA, potesse collaborare con la Giustizia:

RECCHIA: “...tu non puoi mettere a rischio 50 persone... a questo punto qua facciamo arrivare il veleno a tutte le parti e li uccidiamo a tutti quanti, quelli basta che mangiano, ora che abbiamo ancora una possibilità... durante un trasferimento, una cosa, uccidiamo pure la scorta e tutti quanti, a tutti quanti ce li togliamo davanti”...

PISERCHIA: “basta che ce li togliamo davanti!... non possiamo arrivare a loro arriviamo ai familiari... non me ne frega niente, devono piangere i figli miei? meglio che piangono i figli degli altri... questo lo vogliono loro di far piangere le famiglie e sanno che vanno incontro, allora prima che sparisce lui con tutta la famiglia, dopo ti devi arrampicare vicino ai vetri... eh, arriviamo a quello che dobbiamo fare, come fanno ad altre parti e vedi che i pentiti se ne sono 10 diventano 1, se no qua andiamo a finire tutti in galera”.

Un'altra intercettazione ambientale molto importante è quella realizzata all'interno delle celle di sicurezza della Questura di Foggia in data 6 ottobre 1994, relativa all'incoraggiamento-intimidazione rivolto da PISERCHIA Gaetano a CONTICELLI Danilo, dopo che gli stessi sono stati tratti in arresto in seguito al ritrovamento di armi ed esplosivi conseguito alle intercettazioni ambientali di cui sopra si è detto: "... non firmare niente, di che io non firmo niente, non ho niente da dirvi, di che davanti al giudice ci vediamo e basta... non ti preoccupare e stringiamo i denti che come aiutano me aiutano anche te e basta... tieni per testimoni tutti gli amici e il socio tuo... questi problemi non li hai mai tenuti, sei pulito, capito, ...se no la mafia ci uccide".

Queste ulteriori acquisizioni rispetto alla sentenza 29 luglio 1994 della Corte d'Assise di Foggia, che già aveva riconosciuto la mafiosità della organizzazione, sembravano avere del tutto chiuso la partita, con buona pace di tutti coloro che recalcitrano nell'ammettere l'esistenza della mafia foggiana.

E purtroppo le amarezze ed il disappunto dei cittadini della provincia di Foggia e degli inquirenti pugliesi più impegnati in tutta la Regione nella lotta alla criminalità organizzata dovevano essere inopinatamente rinnovate dalla sentenza 4 agosto 1995 della Corte d'Assise d'Appello della quale ci si limiterà a riportare alcuni stralci che si commentano da soli, salvo a premettere che già nel corso del dibattimento d'appello l'esito infausto (per l'accusa) del procedimento si era annunciato attraverso una singolare decisione della Corte che aveva rigettato la richiesta del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Leonardi di acquisire le importantissime intercettazioni ambientali effettuate nella prosecuzione delle indagini di cui sopra si è detto.

"Rileva innanzitutto la Corte che, a prescindere dalla inesatta formulazione del capo A della rubrica, che si riferisce in prima battuta alla costituzione (non prevista) di una associazione a delinquere di stampo mafioso-camorristico e ricomprende tra i reati fine addirittura quelli di tentato omicidio, le risultanze processuali hanno chiaramente esclusa la esistenza di un'unica associazione a delinquere in Foggia e San Severo, così come contestato a numerosi imputati nel detto capo A).

Tutti i collaboratori di giustizia, ad eccezione di LEONE e PARATORE, che poco hanno detto per essere esterni all'ambiente malavitoso foggiano, riferiscono della esistenza di diversi e differenti gruppi criminali in San Severo, in Foggia, in Apricena...

Gli stessi DI FIRMO hanno reso dichiarazioni di sostanziale conferma in ordine alla esistenza di differenti gruppi, autonomi tra loro, tant'è che DI FIRMO Bruno, a specifica domanda del Procuratore Generale precisava che l'organizzazione non era unica ed ognuno faceva capo al suo gruppo.

Lo stesso CAIAFA in precedenza ad analoga domanda rispondeva che non divideva i profitti delle attività con nessuno (ad eccezione di quelle estorsioni – non si sa bene se una, due o tre – che sono state poste in essere in collegamento con il gruppo di Foggia) e che non doveva chiedere autorizzazione ad alcuno per i suoi traffici illeciti.

I rapporti poi di compravendita di sostanze stupefacenti tra i gruppi di S. Severo e Foggia, cui hanno fatto più volte riferimento i c.d. pentiti, sono certamente inconciliabili con l'esistenza di un'unica associazione a delinquere che necessariamente prevede, invece, una predisposizione comune di mezzi di finanziamento ed una conseguente divisione degli utili, oltre la unicità di struttura ed organizzazione.

Accertata pertanto l'esistenza di più gruppi o batterie che certamente – al di là della terminologia usata – sono associazioni criminali perché composte da più di tre persone – come agevolmente si desume da tutte le dichiarazioni in esame – associate per commettere delitti di vario genere, occorre a questo punto stabilire se dette associazioni o alcune di esse rientrino o meno nella previsione delittuosa contestata di cui all'art. 416-bis cod. pen."

Si potrebbe pensare a questo punto che il giudice d'appello si accinga a dimostrare rigorosamente in che modo deve essere negata l'esattezza di una impostazione accusatoria (quella che sostiene l'unitarietà della organizzazione) accertata dal giudice davanti al quale si è svolto il dibattimento e che ha percepito direttamente le prove concernenti l'esistenza di un'unica associazione che peraltro affondano le proprie radici nella storia della mafia foggiana (come

correttamente precisato dalla Corte d'Assise di Foggia) e che costituiscono un dato acquisito ed incontrovertibile.

Ed invece la motivazione sul punto è tutta qui. Con poche battute si cancella una realtà a tutti evidente, peraltro senza ritenere necessario acquisire intercettazioni ambientali decisive proprio con riguardo a questo punto della causa se è vero ciò che abbiamo sopra evidenziato e cioè che due 'foggiani' (Gaetano PISERCHIA e Antonio RECCHIA) discutono della necessità di convincere i loro capi, Roberto SINESI e Vincenzo PARISI, di eliminare il CAIAFA, sanseverese, appartenente sì ad altro gruppo, ma purtuttavia interno ad un'unica associazione, tanto che lo stesso costituisce – nell'ipotesi in cui decida di collaborare con la giustizia – un gravissimo pericolo anche per il gruppo foggiano e non solo per quello sanseverese.

Ma le novità della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Bari non si limitano, purtroppo, alla polverizzazione della mafia foggiana in più gruppi composti ciascuno da un numero di persone superiore a tre; e del resto questa è, con ogni evidenza solo la premessa della vera statuizione di quel giudice che, come era facile prevedere, conclude il proprio intervento ritenendo che nessuno di questi gruppi sia qualificabile alla stregua dell'art. 416-*bis* cod. pen..

La sentenza, premessi brevi cenni sulla nozione di associazione di stampo mafioso più o meno condivisibili, dai quali comunque emerge, ancora una volta, come anni prima era accaduto nella sentenza del Tribunale di Bari 24 ottobre 1986, una idea preconcepita di associazione mafiosa che tende ad andare oltre i requisiti di metodo previsti dalla norma a struttura elastica delineata dal comma terzo dell'art. 416-*bis* cod. pen., imponendole di ricondursi a tutti i costi al prototipo della mafia delle coppie storte e della lupara a tracolla.

Tale erronea prospettiva emerge con forza proprio dalla illustrazione che la Corte d'Assise di Foggia offre della propria concezione di 'formazione' del fenomeno mafioso, evidentemente fondata sui tempi lunghi della Storia (con la 's' maiuscola) e non su quelli assai più brevi del consolidamento di un'associazione mafiosa, con ciò implicitamente (e forse inconsapevolmente) ammettendo di guardare solo, ancora una volta, al modello mafioso classico, l'unico dotato di tale antica origine e soprattutto l'unico capace di sopportare la 'prova di resistenza' richiesta dalle sue premesse teoriche.

“In conclusione l'associazione a delinquere potrà essere definita di tipo mafioso soltanto a partire da quando, per la pregressa attività criminosa o per la fama acquistata, *abbia già* una capacità intimidatrice idonea a determinare, se utilizzata una condizione di assoggettamento e di omertà. Con l'uso dell'indicativo il legislatore ha inteso evitare il rischio che l'associazione potesse essere colpita – con il particolare rigore sanzionatorio dell'art. 416-*bis* cod. pen. – anche se tutt'ora sprovvista di una carica intimidatrice pienamente efficace.”...

Orbene, applicando tali concetti alla fattispecie in esame, non può non rilevarsi che certamente i gruppi o associazioni malavitose di S. Severo ed Apricena non possono essere inquadrati nelle associazioni di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., mancando la prova in atti della esistenza degli elementi caratterizzanti appunto il metodo mafioso.”

Ancora una volta il lettore della sentenza si aspetta, legittimamente, una rigorosa dimostrazione di tale assunto, che riforma sul punto una sentenza di primo grado, ma tale attesa rimane nuovamente delusa poiché seguono solo dieci righe dattiloscritte che non possono essere considerate rigorosa dimostrazione di alcunché.

A questo punto non resta che leggere la parte della sentenza riguardante le organizzazioni criminali operanti nella città di Foggia.

“Per le associazioni operanti in Foggia è opportuno procedere ad un esame più approfondito, essendo indubbio che in quel territorio atti di violenza anche gravi sono stati commessi...”

Orbene ritiene la Corte che il ricorso frequente ad atti di violenza più che dimostrare una acquisita capacità di intimidazione dell'associazione rivela al contrario un comportamento specificatamente rivolto, se mai, a munire l'organizzazione di quella carica intimidatrice, così da definirsi se mai attività di promozione dell'associazione mafiosa.”...

Analizzando invero i vari episodi oggetto delle contestazioni... non si riscontra ancora quella sottomissione o succubanza generalizzata, se non derivante dal singolo atto di violenza, né quella omertà così diffusa, come la norma del 416-*bis* cod. pen. richiederebbe.

Lo stesso PANUNZIO ha sempre denunciato la o le estorsioni che andava subendo,...

Non dimostrava certo paura, se non nei limiti di una normale parte lesa di un grave reato, il PANUNZIO, quando tentava di individuare esattamente i suoi estorsori...

La redazione del memoriale, che all'inizio si è voluta far passare come diario – per mettere in evidenza lo stato di angoscia dell'imprenditore – non è altro che la precostituzione di una prova (su suggerimento di chi, non si sa) per tentare di incastrare i delinquenti.

Che dire poi di una estorsione che dura tre anni, quale dimostrazione di forza dell'associazione se ne ricava?...

Lo stesso SPEZZATI ha immediatamente denunciato tre episodi estorsivi precedenti l'attentato che lo ridusse in fin di vita nell'aprile '89. Il fatto poi che non ha denunciato il pagamento rateale effettuato è chiaramente spiegabile con la paura conseguente alla violenza subita. Esistenza o meno di un'associazione che non avrebbe avuto paura dopo un attentato del genere?

L'omertà qui è conseguenza diretta della violenza non della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo”.

La lettura di questo passo della sentenza, per chi conosce la vicenda umana del PANUNZIO e degli altri due costruttori uccisi nello stesso periodo, lascia invero assai perplessi e non abbisogna di commenti ulteriori.

La Corte conclude la motivazione sulla non mafiosità della mafia foggiana, esposta in quattro pagine dalla 47 alla 50, affermando che “Non può negarsi però che detti episodi di violenza e minaccia con armi denunciano negli ultimi tempi un salto di qualità dell'ambiente malavitoso foggiano, una evoluzione della semplice associazione per delinquere, che integra pur sempre un reato contro l'ordine pubblico, sì che veramente a proposito sono intervenuti quei provvedimenti di custodia cautelare in carcere che hanno bloccato, per il momento e si spera per sempre, il completarsi della evoluzione dell'associazione malavitosa in quella di stampo mafioso...”.

Lo stesso episodio – omicidio plurimo BACARDI – che contraddice peraltro la tesi accusatoria dell'unica associazione, non è altro che espressione di violenza pura, di guerra tra bande criminali nel lontano maggio '86 che ha giustamente preoccupato per la gravità della violenza commessa, ma che è elemento neutro ai fini della qualificazione mafiosa o meno della banda della quale facevano parte gli autori di quel reato, potendo commettere omicidi anche coloro che si associano per commettere una serie indeterminata di delitti, anche in via strumentale...”.

Questa vicenda processuale dimostra la sopravvivenza di una mentalità giudiziaria che resiste ad estendere il paradigma mafioso fuori dalle ipotesi di scuola.

Non vi è dubbio che tale atteggiamento può essere definitivamente invertito solo attraverso la conoscenza specialistica della criminalità mafiosa in tutte le sue molteplici ed imprevedibili manifestazioni da parte di tutti i soggetti del processo e non solo da parte della Magistratura inquirente.

È chiaro però che tale obiettivo non può essere conseguito adibendo alla celebrazione di complessi processi di mafia magistrati prelevati per l'occasione da altre mansioni e quindi in linea di principio privi di una cultura criminologica specialistica in materia di criminalità organizzata contrariamente a quanto avviene, sempre in linea di principio, per gli uffici del Pubblico Ministero i quali, dopo la istituzione delle Direzioni Distrettuali Antimafia, possono finalmente occuparsi stabilmente ed esclusivamente di tali problematiche.

In questo senso deve formularsi l'auspicio che al più presto il legislatore prenda atto della necessità urgente di istituire sezioni specializzate (in primo e secondo grado) per i reati di cui all'art.51 comma 3 *bis* c.p.p. che consentano di accumulare, anche nei Magistrati giudicanti, le esperienze indispensabili alla giusta valutazione dei fenomeni mafiosi che affliggono la realtà criminale del nostro paese non solo in Sicilia, in Calabria ed in Campania.

